

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 gennaio 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 40.

Interventi urgenti per far fronte allo stato di emergenza determinatosi a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1992, n. 41.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1992 (3° provvedimento) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1992, n. 42.

Proroga, per quinquennio 1993-1997, dei termini previsti dall'articolo 9 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 «Norme per la classificazione delle aziende ricettive» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1992, n. 43.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 «Norme per la promozione culturale». Pag. 5

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1993, n. 29.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1993 ed al bilancio pluriennale 1993/1995. I Provvedimento Pag. 5

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1993, n. 22.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 al fine dell'applicazione della legge regionale 29 dicembre 1992, n. 23. (Provvidenze diverse a favore dell'industria e altre iniziative) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1993, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale». Pag. 6

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1993, n. 24.

Modifiche della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7. (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) e norme sullo svolgimento dei referendum regionali. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1993, n. 25.

Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1993, n. 26.

Modifiche alla legge regionale concernente «Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione)», approvata dal Consiglio il 16 aprile 1993, e alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 18 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per gli anni 1993-1994-1995) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1993, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Norme in materia di politica attiva del lavoro) e modifiche all'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Progetti speciali finalizzati all'occupazione). Pag. 11

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1993, n. 28.

Interventi in materia urbanistica Pag. 14

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1993, n. 29.

Norme in materia di lavori pubblici e modifiche alle leggi regionali 27 aprile 1984, n. 13, 4 giugno 1988, n. 11, 30 maggio 1989, n. 18, 4 ottobre 1995, n. 16, 7 giugno 1989, n. 28, 13 aprile 1990, n. 6 e 20 aprile 1993, n. 17 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1993, n. 30.

Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali.
Pag. 17

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1993, n. 31.

Norme sulla sostituzione del Presidente della Giunta regionale, sulla copertura assicurativa a favore degli Assessori regionali e sugli adempimenti conseguenti allo scioglimento degli organismi comprensoriali Pag. 19

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1993, n. 32.

Piano regionale dei trasporti e pianificazione del trasporto di interesse regionale Pag. 19

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1993, n. 33.

Risanamento del disavanzo di esercizio dell'Azienda regionale sarda trasporti per gli anni dal 1982 al 1986 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1993, n. 34.

Personale addetto alla divulgazione agricola Pag. 21

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 35:

Convalidazione del decreto del Presidente della giunta regionale n. 177/92 relativo al prelevamento della soma di lire 1.200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Cap. 05063/01 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Spese per lo smaltimento di sostanze antiparassitarie non più utilizzabili stoccate in un capannone del Comune di Paulilatino Pag. 21

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 36.

Convalidazione del D.P.G.R. del 1° luglio 1992, n. 180, relativo al prelevamento della somma di lire 650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Cap. 02095 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione - Spese per formazione tecnico-professionale presso la Scuola Forestale dello Stato degli idonei al concorso per sottufficiali forestali Pag. 22

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 37.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale del 1° dicembre 1992, n. 313, relativo al prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Cap. 11125 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - Piani territoriali paesistici Pag. 22

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 38.

Istituzione di una Commissione speciale per una indagine conoscitiva sulla consistenza e sulla gestione del patrimonio minerario della Regione Pag. 22

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 22 giugno 1993, n. 15.**

Iniziative della Regione per favorire il coordinamento degli orari in applicazione del comma 3, dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1993, n. 16.

Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1993, n. 17.

Sub-delega alle province delle funzioni amministrative delegate alla Regione in materia di controllo dei prezzi e modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 «Interventi in materia di tutela dei consumatori» Pag. 26

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1993, n. 18.

Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigianato.
Pag. 27

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 40.

Interventi urgenti per far fronte allo stato di emergenza determinatosi a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 22 del 30 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La regione Liguria destina complessivamente L. 8.190.000.000 per provvedere ad interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 relativamente alla tutela dell'ambiente, alla difesa del suolo, all'artigianato, alle piccole e medie imprese, al commercio.

Art. 2.

1. La regione destina L. 6.200.000.000 ad integrazione di quanto stanziato dallo Stato per gli interventi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera a) del decreto legge 5 ottobre 1992, n. 397.

2. Lo stanziamento di cui al primo comma è ripartito con i criteri stabiliti dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 1, secondo comma, del citato decreto legge.

Art. 3.

1. La Giunta regionale concede alla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Savona un contributo straordinario di L. 200.000.000 per l'integrazione del patrimonio sociale, finalizzato a garantire i finanziamenti stipulati con gli istituti di credito dalle imprese artigiane danneggiate dagli eventi alluvionali e operanti nei comuni della provincia di Savona di cui all'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1992, n. 397.

2. A favore delle imprese artigiane di cui al primo comma e di quelle danneggiate, operanti nei comuni della provincia di Genova di cui all'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1992, n. 397, la misura del contributo previsto all'art. 5 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 17 è aumentato al quattro per cento per i primi due anni di durata del mutuo.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

Art. 4.

1. Al fine di assistere prioritariamente le imprese della provincia di Savona danneggiate, ubicate nei comuni di cui all'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1992, n. 397, la Giunta regionale, in deroga alle modalità previste dalla legge regionale 17 maggio 1982, n. 29, concede direttamente al Consorzio di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie industrie della Liguria - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata - un contributo straordinario di L. 500.000.000 stabilendo altresì i criteri e le modalità di utilizzo.

Art. 5.

1. Al fine di assistere prioritariamente i consorzi e le cooperative che svolgono attività economica, danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 e 27 settembre 1992, operanti nei comuni di cui all'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1992, n. 397, la Giunta regionale, in deroga alle modalità previste dalla legge regionale 17 maggio 1982, n. 29, concede direttamente alla Cooperfidi società cooperativa a responsabilità limitata Genova un contributo straordinario di L. 200.000.000, stabilendone i criteri e le modalità di utilizzo.

Art. 6.

1. Al fine di assistere prioritariamente le imprese commerciali danneggiate, ubicate nei comuni di cui all'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1992, n. 397, la Giunta regionale concede un contributo straordinario di L. 850.000.000 ai consorzi e alle cooperative di garanzia collettiva fidi tra imprese commerciali operanti nelle province di Genova e Savona.

2. La Giunta regionale con la stessa deliberazione, individua i precitati consorzi e cooperative, provvede alla ripartizione tra gli stessi dello stanziamento complessivo di cui al primo comma, stabilendone i criteri e le modalità di utilizzo.

Art. 7.

1. Esaurita la finalità di intervento a favore delle attività economiche danneggiate dall'alluvione del 22 e 27 settembre 1992, i contributi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 rimangono definitivamente assegnati al patrimonio degli organismi di garanzia collettiva fidi destinatari dei contributi stessi.

Art. 8.

1. Al comune di Genova è concesso un contributo straordinario di L. 200.000.000 per il riallestimento delle collezioni alluvionate del Museo di Storia Naturale.

Art. 9.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992:

a) riduzione di L. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0600 «spese e compensi per studi, indagini, rilevazioni, incarichi di consulenza»;

b) riduzione di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0680 «studi, ricerche, piani e direttive, loro stampa e riproduzione, analisi di documentazione tecnica ed elevata specializzazione nonché convegni ed attività di informazione e di educazione sulle problematiche ambientali»;

c) riduzione di L. 1.500.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 1355 «contributi in conto capitale per l'adeguamento delle reti distributive degli acquedotti esistenti»;

d) riduzione di L. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 1845 «interventi a favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per l'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da calamità naturali»;

e) riduzione di L. 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2192 «interventi della Regione di carattere urgente per la prevenzione o l'eliminazione di cause di inquinamento nonché per il ripristino dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni»;

f) riduzione di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9540 «interessi nelle rate di ammortamento dei mutui passivi»;

g) riduzione di L. 700.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 «fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine»;

h) riduzione di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9580 «fondo di riserva per spese imprevedute»;

i) istituzione del capitolo 1831 «quota regionale ad integrazione dei fondi statali per interventi volti alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili nonché alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento dei comuni delle province di Savona e Genova colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 (articolo 1, secondo comma, lettera a) del decreto legge 5 ottobre 1992, n. 397)» con lo stanziamento di L. 6.200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992:

a) riduzione di L. 170.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8032 «contributi sulle spese di investimento effettuate da consorzi, società consortili e associazioni fra imprese artigiane»;

b) riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8037 «contributi in conto capitale per la prestazione di servizi reali a favore di consorzi, società consortili e associazioni fra imprese artigiane»;

c) riduzione di L. 20.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8042 «contributi sul capitale iniziale di mutui a breve termine stipulati da consorzi, società consortili e associazioni fra imprese artigiane»;

d) istituzione del capitolo 7948 «contributo straordinario alla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Savona a seguito degli eventi alluvionali del 22 settembre 1992» con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa»;

e) aumento di L. 40.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 7930 «contributi sul capitale iniziale dei mutui garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa iscritto al capitolo 7805 «contributo alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.a. per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1978, n. 34» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992:

a) riduzione di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9540 «interessi nelle rate di ammortamento dei mutui passivi»;

b) riduzione di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 «fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine»;

c) aumento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 7805 «contributo alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico F.I.L.S.E. S.p.a. per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1978, n. 34»;

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992:

a) prelevamento di L. 650.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 «fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» già accantonati per il disegno di legge regionale «incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva»;

b) riduzione di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8100 «interventi a favore di Enti e associazioni per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolte a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno e all'esterno, delle piccole e medie imprese produttive»;

c) istituzione del capitolo 8110 «interventi straordinari a favore di cooperative e consorzi di garanzie fidi tra le imprese commerciali operanti nelle province di Savona e di Genova danneggiate dalle alluvioni del 22 e 27 settembre 1992» con lo stanziamento di L. 850.000.000 in termini di competenza e di cassa.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 8 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992:

a) riduzione di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0495 «spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali»;

b) riduzione di L. 20.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 3550 «spese per la microfilmoteca regionale del materiale bibliografico raro di pregio»;

c) riduzione di L. 20.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 3615 «contributi per il funzionamento dei musei di enti locali e di interesse locale per il restauro, la conservazione, l'integrità e la sicurezza delle raccolte nei musei»;

d) riduzione di L. 60.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 3665 «spese per iniziative di promozione culturale della regione»;

e) istituzione del capitolo 3600 «contributo straordinario al comune di Genova per il riallestimento delle collezioni alluvionate del Museo di Storia Naturale» con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 10.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 15 dicembre 1992

FERRERO

93R0772

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1992, n. 41.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1992 (3° provvedimento).

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 22 del 30 dicembre 1992)

(Omissis).

93R0773

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1992, n. 42.

Proroga, per quinquennio 1993-1997, dei termini previsti dall'articolo 9 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 «Norme per la classificazione delle aziende ricettive».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 del 7 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. Le procedure per l'espletamento delle operazioni di classificazione degli esercizi ricettivi, di cui all'art. 9 della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, relative al quinquennio 1993-1997 sono prorogate e si concludono entro il 31 dicembre 1993.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 30 dicembre 1992

FERRERO

93R0774

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1992, n. 43.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 «Norme per la promozione culturale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 del 7 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 4-quater della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7

1. L'articolo 4-quater della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, aggiunto con l'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-quater

Norme in materia di personale utilizzato per le funzioni delegate e relativo finanziamento

1. Per l'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32, il trasferimento dal 1° gennaio 1993 di personale regionale presso gli enti delegati nei limiti dei contingenti fissati nell'allegata tabella A.

2. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianità già maturata all'atto del trasferimento, nonché il trattamento previdenziale di cui alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 26.

3. Il fondo per le spese occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate è ripartito nella misura di due quinti alla provincia di Genova e nella misura di un quinto alle altre provincie».

Art. 2.

Modifiche agli articoli 6 e 6-bis della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7

1. Il termine del «15 febbraio», indicato nel comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 28, è sostituito con il termine di «15 marzo».

2. Il termine di «trenta giorni», indicato nel terzo comma dell'art. 6-bis della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, aggiunto con l'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 28, è sostituito con il termine di «sessanta giorni».

Art. 3.

Integrazione dell'art. 14 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7

1. Al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, come modificato dall'art. 9 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 28, dopo la parola «iniziative» sono inserite le seguenti: «di interesse regionale».

2. Al predetto comma è aggiunta la seguente lettera:

«h) iniziative di particolare rilevanza per l'intera comunità ligure, realizzate al di fuori del territorio regionale».

Art. 4.

Modifica all'art. 25 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7

1. Il termine del «31 dicembre», indicato nell'ultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, come modificato dall'art. 13 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 28, è sostituito con il termine «31 gennaio dell'anno successivo».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1990 n. 28

1. L'articolo 15 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 28, è così sostituito:

«Articolo 15

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a partire dal 1993 mediante i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

a) 0578 «Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle province in materia di promozione culturale»;

b) 3690 «Trasferimento di fondi alle province per gli interventi delegati in materia di promozione culturale» per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 28.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 30 dicembre 1992

FERRERO

93R0775

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1993, n. 29.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1993 ed al bilancio pluriennale 1993/1995. I Provvedimento.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 37 del 18 settembre 1993)

(Omissis).

93R0684

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1993, n.22.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 al fine dell'applicazione della legge regionale 29 dicembre 1992, n. 23. (Provvidenze diverse a favore dell'industria e altre iniziative).

(Pubblicato nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 17 dell'11 maggio 1993)

(Omissis).

93R0663

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1993, n.23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 17 dell'11 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, già modificato dall'articolo 6 della legge regionale 1º luglio 1991, n. 20, è così ulteriormente modificato:

«Art. 10 (*Piani territoriali paesistici: contenuti*).

1. I piani territoriali paesistici, redatti sulla base delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento approvate dal Consiglio regionale, devono contenere:

a) l'analisi storico-morfologica del territorio e della struttura del paesaggio;

b) individuazione degli scenari paesaggistici e delle varie scale di fruizione di essi;

c) la definizione degli ambiti spaziali compresi negli scenari di cui sopra e dei criteri di utilizzazione compatibili. In particolare si dovranno prevedere:

1) gli ambiti nei quali deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi;

2) gli ambiti per i quali sono ammessi interventi di trasformazione specificandone i limiti, i criteri, nonché le volumetrie massime edificabili;

3) gli ambiti per i quali risultino necessari interventi di restauro e recupero ambientale, specificandone le caratteristiche;

d) la definizione degli ambiti spaziali per i quali la trasformazione del territorio e gli interventi attivi di conservazione e restauro sono subordinati all'assunzione di atti di pianificazione provinciale;

e) i criteri e le norme di attuazione.

2. Per i territori definiti parchi e riserve naturali, il piano territoriale paesistico è sostituito del piano del parco o della riserva naturale. Qualora, per le aree considerate, il piano territoriale paesistico non sia già stato approvato, il piano del parco o della riserva naturale deve assumere i contenuti di cui al presente articolo e deve essere adottato secondo le procedure di cui al successivo articolo 11.

3. I piani territoriali paesistici debbono essere redatti:

a) per l'intero ambito territoriale costiero ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge;

b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431.

Essi possono, altresì, essere estesi ad ulteriori ambiti territoriali».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è inserito il seguente: «Art. 10-bis - (*Piani territoriali paesistici: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale*).

1. Sono ricompresi tra gli ambiti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi:

a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B e D, nonché nelle zone C e G contermini gli abitanti, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1963, n. 2266/U;

b) le zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

c) i fiumi compresi in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale tra quelli iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio-decreto 11 dicembre 1933, l. n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) i territori contermini ai laghi naturali compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sui laghi;

e) le zone di interesse archeologico;

f) le isole minori della Sardegna, con esclusione di quelle indicate alla lettera g) del successivo comma;

g) le spiagge, i compendi sabbiosi, i lidi in genere e le immediate adiacenze funzionalmente connesse alla tutela del bene principale.

2. Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1:

a) i Comuni i cui centri abitati, così come storicamente sviluppati e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti, siano contermini al mare e ai fiumi; tali Comuni possono pertanto individuare, nei rispettivi P.U.C. e solo nelle aree contermini ai centri abitati, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare e dai fiumi, zone C, D, G e H, e dettare norme per le zone A e B, nel rispetto delle prescrizioni del d. ass. 2266/U del 1983;

b) le aree interessate da piani attuativi già convenzionati, che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989;

c) gli interventi in attuazione dei piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica, con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessità di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;

d) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente;

e) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche;

f) gli interventi di razionalizzazione e sistemazione edilizio-urbanistica dei preesistenti agglomerati;

g) le isole di S. Antioco, S. Pietro, La Maddalena e S. Stefano nelle quali il vincolo di inedificabilità si riferisce alle aree comprese nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia fermi restando gli interventi di cui alla precedente lettera a) del presente comma;

h) i preesistenti insediamenti ricettivo-alberghieri classificati secondo la legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, per i quali sono consentite, non verso il mare, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare attività di ristrutturazione, di razionalizzazione e di incremento delle volumetrie strettamente funzionali a tali attività, purché attigue alle preesistenze, compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, nella misura non superiore al 25 per cento delle volumetrie dagli stessi già realizzate;

i) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti nonché le strutture strettamente necessarie agli impianti di acquacoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumi».

Art. 3.

1. L'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, già modificato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 11, e dall'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1992, n. 22, è così ulteriormente modificato:

«Art. 11 - (Piani territoriali paesistici - Procedure).

1. I piani territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono, di norma, redatti dalla Giunta regionale. Eccezionalmente e su motivata richiesta dell'ente interessato, gli studi e la redazione dei piani possono essere affidati, con deliberazione della Giunta regionale, alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni singoli o associati.

2. In tal caso la proposta di piani territoriali paesistici predisposta dai suindicati enti locali trasmessa dalla Giunta regionale, per il successivo iter di approvazione.

3. La proposta di piani territoriali paesistici pubblicata per un periodo di 60 giorni all'albo di tutti i Comuni interessati con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Dalla pubblicazione è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

4. Entro 30 giorni, decorrenti dall'ultimo di deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

5. Trascorso tale termine, la Giunta regionale esamina le osservazioni e sentito il CRTU di cui al successivo articolo 31, delibera l'adozione dei piani territoriali paesistici e li trasmette al Consiglio regionale, nonché ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione dell'albo pretorio per la durata di 15 giorni.

La Commissione consiliare competente in materia urbanistica esprime, entro quattro mesi, sul piano stesso il proprio parere, che viene trasmesso alla Giunta regionale.

Acquisito tale parere la Giunta regionale approva in via definitiva i piani territoriali paesistici, entro i successivi due mesi.

Dalla data di adozione e fino all'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale, trovano applicazione e le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche».

Art. 4.

1. Il comma 2, dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, è sostituito dal seguente:

«2. Dopo l'approvazione dei piani territoriali paesistici, per le aree ricomprese all'interno della fascia costiera di 500 metri dal mare, è consentito stipulare accordi di programma secondo i contenuti e le procedure di cui all'articolo 28».

Art. 5.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 1989, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis - L'accordo di programma è successivo e attuativo rispetto alla pianificazione paesistica del territorio interessato. Esso regola le modalità degli interventi relativi a dimensioni ampie di territorio attraverso l'individuazione preventiva e concordata dei criteri attraverso cui si realizzano: la pianificazione pluriennale degli interventi sul territorio, l'integrazione e l'intersectorialità degli interventi produttivi, le utilità generali ai fini dello sviluppo e della occupazione nell'ambito e in coerenza del piano generale di sviluppo della Regione.

6-ter - Gli accordi di programma debbono risultare reciprocamente garantiti nei tempi, nelle modalità e nei risultati delle diverse fasi attuative.

6-quater - Il coordinamento generale dei soggetti pubblici e privati intervenienti è garantito dalla Regione, che opera con la partecipazione degli enti locali interessati».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-bis - (Accordi di programma di particolare interesse economico e sociale).

1. Qualora l'accordo di programma, come definito nel precedente articolo 28, presupponga significative iniziative economiche, insistenti in ambiti di cospicua rilevanza comunale e sovracomunale, caratterizzate da un programma di investimenti produttivi a lungo termine, non solo nel settore edilizio, diretti allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse socio-economiche della Sardegna con particolare ricaduta economica e occupativa nell'area-programma in cui sono inserite, tale da determinare effetti sulla strumentazione programmatica regionale, esso è approvato con apposito provvedimento di legge».

Art. 7.

1. In sede di prima applicazione degli articoli 10 e 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, come previsti dalla presente legge, e in attuazione delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento ed in ossequio al parere della Commissione consiliare competente in materia urbanistica espresso ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, della legge regionale n. 45 del 1989, come modificato dalla presente legge, la Giunta regionale provvede all'adeguamento dei già adottati piani territoriali paesistici. I piani territoriali paesistici così adeguati, sono approvati dalla Giunta regionale e resi esecutivi con decreto del presidente della Giunta stessa entro il 30 luglio 1993.

2. Fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni e le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

3. La sospensione dell'efficacia dei nulla-osta di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1992, n. 22, è prorogata fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici.

Art. 8.

1. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, di un testo aggiornato dalle leggi urbanistiche regionali in vigore.

Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 7 maggio 1993

CABRAS

93R0664

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1993, n. 24.

Modifiche della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7. (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) e norme sullo svolgimento dei referendum regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 21 del 3 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, le parole «la domenica successiva» sono sostituite dalle parole «la seconda domenica successiva».

Art. 2.

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

1. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della giunta regionale nelle forme e nei tempi previsti dallo Statuto.

2. I sindaci dei comuni della Regione danno notizia al pubblico con decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 7 del 1979, è sostituito dal seguente:

«1. Le operazioni di cui all'articolo 63 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere ultimate entro le ore 24 del giorno successivo alla votazione».

2. Nel comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le parole, «alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, ».

Art. 4.

1. L'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979, modificato dall'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 1989, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Art. 90

1. Il personale dell'Amministrazione regionale adibito agli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni e dei referendum regionali può essere autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili e sino ad un massimo di 8.000 ore complessive nel periodo compreso tra i 90 giorni precedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali ed i 30 giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse».

Art. 5.

1. Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie connesse allo svolgimento dei referendum popolari indetti per l'anno 1993, in deroga ai limiti per l'effettuazione di lavoro straordinario, posti dalla vigente normativa emanata con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 1992, n. 212, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al personale adibito agli adempimenti connessi allo svolgimento dei referendum compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso e comunque sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili.

Art. 6.

1. I referendum popolari regionali indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 marzo 1993, n. 118, per domenica 20 giugno 1993, sono rinviati ad una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 30 novembre 1993.

2. Il decreto di convocazione dei referendum di cui al comma 1 è emanato entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, stimate in lire 420.000.000 annue, gravano per l'anno 1993 sul capitolo 01034 dello stato di previsione della spesa di Presidenza della Giunta e, per gli anni successivi, sul medesimo capitolo 01034 relativamente ai referendum popolari e sul capitolo 01033 relativamente alle elezioni regionali e trovano copertura nei limiti degli stanziamenti iscritti sui medesimi capitoli del bilancio pluriennale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 1° giugno 1993

CABRAS

93R0665

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1993, n. 25.

Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 21 del 3 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Istituzione dei fondi**

1. In attuazione dei principi generali contenuti nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e nella legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sono istituiti i seguenti fondi globali per il trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali:

- a) fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi;
- b) fondo per gli investimenti;
- c) fondo per le spese correnti relative ai servizi socio-assistenziali;
- d) fondo per le spese correnti relative al diritto allo studio;
- e) fondo per le spese correnti relative allo sviluppo dello sport;
- f) fondo per le politiche attive del lavoro.

2. Alle dotazione di fondi si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi considerati dai capitoli di spesa i cui stanziamenti sono portati in diminuzione nella allegata tabella A, con la quale sono apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993, ed al bilancio pluriennale per il triennio 1993-95. Per ciascun capitolo di spesa la cui dotazione confluisce nei fondi istituiti dalla presente legge, la tabella A contiene inoltre il capitolo di destinazione e la ripartizione fra categorie di enti delle risorse considerate.

3. All'utilizzazione delle risorse gli enti destinatari provvedono nelle forme previste dalla legge n. 142 del 1990, che disciplina anche le modalità di verifica e controllo, attraverso il conto consuntivo, delle spese effettuate utilizzando i finanziamenti ricevuti ai sensi della presente legge.

Art. 2.

Criteri di ripartizione del fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi.

1. La quota destinata ai comuni del fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi è ripartita:

a) per il cinquanta per cento in parti uguali fra i comuni destinatari;

b) per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

c) per il dieci per cento in proporzione alla superficie di ciascun comune.

2. La quota del medesimo fondo destinata alle province è ripartita:

a) per il venti per cento in parti uguali;

b) per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

c) per il quaranta per cento in proporzione alla superficie di ciascuna provincia.

3. La quota del medesimo fondo destinata alle comunità montane è ripartita in parti uguali.

Art. 3.

I criteri di ripartizione del fondo per gli investimenti

1. La quota destinata ai comuni del fondo per gli investimenti è attribuita per il sette per cento al comune di Cagliari, per il quattro per cento al comune di Sassari e per l'ottantanove per cento ai restanti comuni ed è ulteriormente ripartita fra questi per la metà in parti uguali e per la metà in proporzione alla popolazione di ciascun comune eccedente le 1.000 unità, quale risulta al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

2. La quota del medesimo fondo destinata alle province è ripartita fra di esse secondo i seguenti rapporti percentuali:

a) 25,5 per cento alla provincia di Sassari;

b) 24,6 per cento alla provincia di Nuoro;

c) 10,7 per cento alla provincia di Oristano;

d) 39,2 per cento alla provincia di Cagliari.

Art. 4.

Criteri di ripartizione dei fondi per i servizi socio-assistenziali, per il diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport

1. Per gli anni 1993 e 1994 i fondi per i servizi socio-assistenziali, per il diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport sono ripartiti fra gli enti destinatari, ivi comprese le forme associative fra enti locali, proporzionalmente alle assegnazioni disposte a loro favore per l'esercizio finanziario 1992 sui capitoli che concorrono a formare la dotazione finanziaria dei medesimi fondi, escluse le assegnazioni destinate al finanziamento di progetti-obiettivo.

2. All'utilizzazione delle risorse trasferite sui fondi di cui al comma 1 gli enti destinatari provvedono ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, e comunque in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione generale e di settore, di cui alle leggi 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e all'esercizio delle competenze delegate) e 9 giugno 1989, n. 36 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) e relative modificazioni ed integrazioni. L'utilizzazione delle risorse indicate negli atti di programmazione regionale può discostarsi dalle relative finalità sulla base di fabbisogni straordinari adeguatamente motivati con relativi atti di programmazione comunale.

3. Per i trienni successivi i fondi sono ripartiti fra gli enti destinatari secondo le indicazioni di piani triennali regionali di settore che, per tutto il periodo di riferimento, stabiliscono anche i criteri di ripartizione:

a) per le spese correnti relative ai servizi socio-assistenziali con riferimento ai parametri demografici, al mantenimento dei servizi attivati ed alla programmazione e sviluppo dei progetti-obiettivo, sulla base della legge regionale n. 4 del 1988;

b) per le spese correnti relative al diritto allo studio con riferimento alle norme di cui alla legge regionale n. 31 del 1984;

c) per le spese correnti relative allo sviluppo dello sport con riferimento alle norme di cui alla legge regionale n. 36 del 1989.

Art. 5.

Criteri di ripartizione del fondo per le politiche attive del lavoro

1. Il fondo per le politiche attive del lavoro è ripartito fra i comuni:

a) per il trentacinque per cento in parti uguali;

b) per il trentacinque per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;

c) per il trenta per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti per ciascun comune, secondo le più recenti rilevazioni degli uffici circoscrizionali dell'impiego.

2. I comuni utilizzano i finanziamenti del fondo di cui al comma 1 secondo le tipologie d'intervento ed il limite previsto dall'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), come modificato dagli articoli 13 della legge regionale 28 gennaio 1989, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e disposizioni varie) e 6 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990), nonché dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione).

Art. 6.

Erogazione dei finanziamenti

1. Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, sono disposti la ripartizione ed il contestuale impegno degli stanziamenti afferenti ai fondi istituiti con la presente legge.

2. I trasferimenti dei fondi sono disposti in sei rate bimestrali anticipate, decorrenti dall'inizio dell'esercizio finanziario.

Art. 7.

Accensioni mutui

1. Gli enti locali possono utilizzare le quote annuali di riparto del fondo per gli investimenti per provvedere al pagamento delle spese per l'accensione e l'ammortamento di mutui da contrarre con gli istituti abilitati all'esercizio del credito.

Art. 8.

Comandi e distacchi del personale

1. L'Amministrazione regionale, gli enti strumentali della Regione e gli enti pubblici e di diritto pubblico sottoposti al controllo della Regione possono disporre il comando e il distacco di personale dei propri ruoli organici presso gli enti locali della Sardegna per un più proficuo utilizzo delle risorse trasferite, sulla base delle richieste degli enti locali motivate dalle carenze nelle proprie piante organiche.

2. Ai comandi e ai distacchi di cui al presente articolo disposti dall'Amministrazione regionale si applica il terzo comma dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale).

Art. 9.

Soppressione del Comitato della programmazione e degli organismi comprensoriali

1. Alla legge regionale 1º agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione) sono apportate le seguenti modifiche.

2. Nel primo comma dell'articolo 12 sono soppresse le parole «con il preminente concorso del Comitato per la programmazione di cui al successivo art. 13».

3. Sono abrogati l'articolo 13, il primo e secondo comma dell'articolo 14 e l'intero Capo III.

4. Nel primo comma dell'articolo 22 le parole «il Comitato per la programmazione» sono sostituite da «l'Assessore della programmazione».

5. Nel secondo comma dell'articolo 25 sono soppresse le parole «sentito il Comitato per la programmazione».

6. Nel primo comma dell'articolo 29 le parole «il Comitato per la programmazione» sono sostituite dalle parole «l'Assessore della programmazione».

7. Nel primo comma dell'articolo 30 sono soppresse le parole «sentito il Comitato per la programmazione».

8. Sono di conseguenza soppressi tutti i pareri che il Comitato per la programmazione e gli organismi comprensoriali sono tenuti ad esprimere in base alla vigente legislazione regionale.

9. In attesa dell'approvazione di un'apposita legge le funzioni esercitate dagli organismi regionali soppressi sono svolte dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 10.

Norme finali e transitorie

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasferimento delle risorse stanziare nei capitoli elencati in diminuzione nella tabella A in modo difforme da quello previsto nella presente legge.

2. Gli organi già competenti alla spesa continuano a disporre i pagamenti degli impegni assunti a valere sui capitoli medesimi entro il 31 dicembre 1992.

3. L'Assessore regionale dei lavori pubblici continua a disporre a favore dei comuni e delle province i pagamenti relativi all'attuazione dei programmi triennali di opere pubbliche di cui al Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni e ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di piani di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico), già finanziati a tutto il triennio 1991/1993 (capitoli numeri 08015 e 08015/02).

4. Permangono alla competenza dell'Amministrazione regionale gli interventi di cui alle lettere b) e h) del primo comma dell'articolo 6 e alle lettere e), f) e g) del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale n. 31 del 1984; a tal fine nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 e nei bilanci per gli anni successivi sono introdotte le variazioni di cui alla allegata tabella B.

5. La quota di finanziamento spettante al Comune di Monserrato per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali è determinata per gli anni 1993 e 1994 in rapporto alla popolazione residente sulla base del trasferimento operato a favore del comune madre nel 1992.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 1º giugno 1993

CABRAS

(Omissis).

93R0666

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1993, n. 26.

Modifiche alla legge regionale concernente «Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1º agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione)», approvato dal Consiglio il 16 aprile 1993, e alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 18 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per gli anni 1993-1994-1995).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 23 del 17 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'articolo della legge regionale «Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1º agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione)», approvata dal Consiglio il 16 aprile 1993, è soppressa, dopo l'espressione «i seguenti fondi», la parola «globali».

2. La parte concernente le variazioni in aumento della Tabella A allegata alla legge regionale di cui al comma 1 è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

1. Dall'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 1993, n. 18 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per gli anni 1993-1994-1995) sono eliminati i capitoli: 10002, 10002/01, 10003, 23242/02, 24101 e 23301.

2. Nella medesima legge la denominazione del capitolo 07078 dello stato di previsione della spesa dall'Assessorato del turismo, artigianato e commercio è modificata come segue:

«Cap. 07078 - Contributi in conto interessi per anticipazioni relative ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (L.R. 7 giugno 1984, n. 28 e art. 1, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7)».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 giugno 1993

CABRAS

(Omissis).

93R0667

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1993, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Norme in materia di politica attiva del lavoro) e modifiche all'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Progetti speciali finalizzati all'occupazione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 26 dell'8 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

- a)* ai giovani tra i 18 e 32 anni;
- b)* ai soggetti tra i 33 e i 40 anni disoccupati da almeno un anno;
- c)* ai lavoratori in cassa integrazione guadagni, in disoccupazione speciale o in lista di mobilità.

Art. 2.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 33 del 1988, è sostituita dalla seguente:

«*a)* per l'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro di età compresa tra i 18 e i 32 anni, di apprendistato o con qualsiasi altro contratto a termine con finalità formativa;».

Art. 3.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 33 del 1988, è sostituita dalla seguente:

«*a)* le imprese, al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti la richiesta stessa;».

2. Dopo la lettera *c)* del comma 1 del medesimo articolo è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* il rapporto di lavoro abbia una durata effettiva non inferiore a sei mesi».

Art. 4.

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 33 del 1988, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Acquisizione di nuovi soci lavoratori da parte di società giovanili o cooperative).

2. L'acquisizione di nuovi soci che svolgano attività lavorativa da parte di società giovanili o cooperative è equiparata, ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente capo, all'assunzione di nuovi lavoratori».

Art. 5.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 33 del 1988, è aggiunto il seguente:

2-bis. I progetti dei Comuni e delle Comunità montane finanziati con i contributi di cui alla lettera *a)* del comma 2 devono essere eseguiti prioritariamente da società giovanili e cooperative di lavoratori costituite nell'ambito territoriale degli stessi Enti».

Art. 6.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 33 del 1988 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I fatti, gli stati o qualità personali rilevanti ai fini della concessione dei contributi, che siano a diretta conoscenza degli interessati e siano documentabili con atti dei medesimi posseduti in originale, sono certificati, contestualmente alla presentazione delle domande, con dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con modalità dalla medesima previste;

«2-ter. È fatto obbligo ai richiedenti e beneficiari dei contributi di comunicare con immediatezza, con la stessa modalità di cui al precedente comma, tutte le eventuali variazioni rilevanti ai fini della concessione dei contributi medesimi e del loro ammontare;

2-quater. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione dei benefici di cui alla presente legge è accertata, prima della concessione del contributo e durante il godimento, sulla base della documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed in aggiornamento della stessa ai sensi dei precedenti commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo;

2-quinquies. Prima dell'erogazione del contributo è acquisita dalla regione - Agenzia regionale del lavoro - copia della documentazione certificante i fatti, stati o qualità personali che abbiano formato oggetto delle dichiarazioni rese ai sensi della legge n. 15 del 1968 di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter del presente articolo».

Art. 7.

1. L'articolo 24 della legge regionale n. 33 del 1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Controlli).

1. Possono essere effettuate, dall'Agenzia del lavoro, anche a campione, a seguito di sorteggio, visite di verifica, anche con la collaborazione degli Uffici ispettivi periferici del Ministero del lavoro, dirette ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge».

Art. 8.

1. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale n. 33 del 1988 è sostituito dai seguenti:

«3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo degli stessi in seconda convocazione.

3-bis. Le deliberazioni del Comitato concernenti il regolamento interno e le sue modifiche, sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

3-ter. Sugli altri argomenti le deliberazioni del Comitato sono adottate con la maggioranza dei presenti che, nelle sedute di prima convenienza, debbono essere in numero pari almeno alla metà dei componenti ed in seconda convocazione ad almeno un terzo dei componenti.

3-quater. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3-quinquies. Il Comitato del lavoro, in seconda convocazione, delibera in tutte le materie, ad eccezione delle seguenti:

- a) il regolamento interno e le sue modifiche;
- b) il progetto di piani triennale e di specificazione annuale degli interventi di cui al precedente articolo;
- c) i bilanci di previsione annuali, pluriennali e consuntivi del fondo di cui al successivo articolo 46;
- d) la nomina del direttore dell'agenzia.

3-sexies. Tra le date fissate per le sedute del Comitato, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, debbono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Art. 9.

1. L'articolo 32 della legge regionale n. 33 del 1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (Compiti).

1. Il Comitato del lavoro propone all'Assessore del lavoro, per le ulteriori determinazioni della Giunta regionale:

- a) il regolamento interno e le sue modifiche;
- b) il progetto di piano triennale e di specificazione annuale degli interventi di cui al precedente articolo 5;
- c) i bilanci di previsione annuali, pluriennali e consuntivi del fondo di cui al successivo articolo 46;
- d) la nomina del direttore dell'Agenzia.

2. Il Comitato del lavoro delibera su tutti gli altri argomenti di competenza dell'Agenzia che non attengano a materie espressamente riservate, dalla legge, alla Giunta regionale».

Art. 10.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 33 del 1988 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il parere obbligatorio del Comitato non è richiesto in ordine alle domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 7 della presente legge».

Art. 11.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 33 del 1988 è sostituita dalla seguente:

«a) di personale appartenente al ruolo unico regionale, ai ruoli speciali e degli enti strumentali della Regione, temporaneamente assegnati all'Agenzia, su richiesta del direttore che indica altresì i profili professionali del personale da utilizzare nell'ambito dei settori operativi dell'Agenzia stessa».

2. La lettera b) del comma 1 del medesimo articolo è sostituita dalla seguente:

«b) di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, anche a part-time, secondo uno schema di contratto approvato dal Comitato del lavoro».

Art. 12.

1. L'articolo 44 della legge regionale n. 33 del 1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (Trasmissione delle deliberazioni).

1. L'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, comunica in copia, entro trenta giorni, alla competente Commissione consiliare, la deliberazione del Comitato del lavoro relative alle assunzioni, consulenze ed incarichi professionali di cui al precedente articolo 43».

Art. 13.

1. Il numero 1 della lettera A della voce «Gli incentivi dell'associazione» del Piano stralcio 1990 degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro, approvato con la legge regionale 15 gennaio 1991, n. 5, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1994, n. 863: 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Art. 14.

1. La disposizione di cui alla lettera C, comma 6, della voce «Gli incentivi all'assunzione» del Piano stralcio 1990 degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro, approvato con legge regionale n. 5 del 1991, deve essere intesa nel senso che possono essere ammesse a contributo le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 10 maggio 1989.

2. La disposizione di cui alla lettera C, comma 7, della voce «Gli incentivi all'assunzione» del medesimo Piano deve essere intesa nel senso che possono essere ammesse a contributo le assunzioni con contratto di formazione e lavoro o a termine effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Art. 15.

1. Il termine ultimo di presentazione delle domande di contributi in conto occupazione previsto dall'articolo 7, della legge regionale n. 33 del 1988 relative alle assunzioni effettuate dal 10 maggio 1989 al 31 dicembre 1991, per le assunzioni a tempo indeterminato, e dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro o a termine, è fissato al sessantesimo giorno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i periodi successivi al 31 dicembre 1991, il termine ultimo è fissato con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, su proposta del Comitato del lavoro di cui all'articolo 28, lettera a), della legge regionale n. 33 del 1988.

3. Alla data di presentazione delle domande di contributo di cui ai precedenti commi, il rapporto di lavoro dipendente in relazione al quale è richiesto il contributo, deve essere ancora in atto.

Art. 16.

1. All'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le attrezzature previste in progetto ove acquisite in proprietà, non possono essere cedute.

5-ter. In caso di cessazione anticipata delle attività, le predette attrezzature ed i macchinari sono ceduti a titolo gratuito all'Amministrazione regionale che li acquisisce con decreto dell'Assessore competente in materia di economato.

5-quater. I finanziamenti sono erogati ai soggetti esecutori con le seguenti modalità:

a) anticipazione relativa all'intero progetto corrispondente alle somme previste per l'acquisto di attrezzature, macchinari, noli e spese generali nella misura del 23 per cento del progetto generale;

b) anticipazione pari al 30 per cento delle quote relative al costo del lavoro per intero progetto;

c) la restante quota in rate semestrali anticipate sulla base dello stato di avanzamento del progetto.

5-quinquies. A garanzia delle somme anticipate i soggetti esecutori debbono stipulare polizze di garanzia fidejussoria a favore dell'amministrazione regionale o del soggetto attuatore, il cui costo può essere ricompreso nella quota prevista per le spese generali».

Art. 17.

1. L'Amministrazione regionale attua un intervento straordinario finalizzato a promuovere l'occupazione.

2. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale predispone programmi di intervento straordinario attraverso progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi e riguardanti la ricerca scientifica e tecnologica utilizzando progetto che l'Amministrazione regionale individua tra quelli presentati alla medesima Amministrazione regionale, alla data del 14 maggio 1968, a valere sulla legislazione vigente e che siano in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla presente legge.

3. I progetti devono prevedere una quota non inferiore ai due terzi in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare e debbono altresì intendere alla valorizzazione dell'utilizzo delle risorse regionali, statali e comunitarie.

4. Il progetto deve provvedere per la fase d'attuazione, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area di riferimento, l'avviamento ed il rapporto di lavoro previsto deve essere esclusivamente di natura privatistica e deve avere, quest'ultimo, una durata non inferiore a quella dell'intero progetto.

5. Gli interventi si articolano secondo i criteri stabiliti dal Piano generale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991 e sono attuati dall'Amministrazione regionale mediante convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati.

6. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati ad incentivare occupazione di persone nate o residenti in Sardegna da almeno cinque anni ed a figli di genitori nati in Sardegna.

Art. 18.

1. Il Presidente della Giunta regionale sovrintende agli interventi con funzioni di iniziativa, di direzione e di verifica dell'attuazione, il coordinamento operativo delle attività può essere delegato dal Presidente della Giunta regionale dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

2. In deroga alla normativa vigente e limitatamente ai progetti di cui all'articolo 17, comma 2, è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un Ufficio speciale con compiti di istruttoria, valutazione tecnica dei progetti e di indicazione delle priorità nella individuazione degli interventi, composto da sette impiegati del ruolo unico regionale o degli enti strumentali appartenenti alla qualifica non inferiore alla settima, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'Ufficio nell'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi di altro personale regionale e delle strutture tecniche dell'Agenzia del lavoro.

3. L'Ufficio verifica altresì l'attuazione degli interventi e ne informa la Giunta regionale e le Commissioni del Consiglio regionale competenti in materia di lavoro e programmazione con una relazione trimestrale.

Art. 19.

1. I progetti sono selezionati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposti all'esame del Comitato per il lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 che, entro 15 giorni dal ricevimento, esprime il parere.

2. La Giunta regionale approva i progetti nei successivi 15 giorni e li comunica, unitamente al parere espresso dal Comitato, entro 15 giorni, alle Commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e programmazione economica.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge per i soggetti di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 5 giugno 1988, n. 11, si applicano i criteri e le procedure previste dagli articoli 17 e seguenti della presente legge.

4. La procedura di cui sopra non si applica ai progetti già istruiti e valutati positivamente dagli Assessorati competenti e approvati dal Comitato interassessoriale di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 92 della legge regionale n. 11 del 1988 e deliberati dalla Giunta regionale alla data del 14 maggio 1993 per la trasmissione alle Commissioni consiliari competenti al fine dell'espressione del parere di competenza. Detti progetti vengono a tale stadio considerati definiti e sono finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 16 della presente legge.

Art. 20.

1. Nella istruttoria e nella valutazione è data priorità ai progetti che:

- a) realizzano il più alto rapporto occupazione-investimenti;
- b) agevolano nuova imprenditorialità;
- c) utilizzano strutture ed attrezzature pubbliche già esistenti;
- d) privilegiano, a parità di condizioni, soggetti di tipo cooperativo;
- e) creano occupazione con caratteristiche di maggiore stabilità;
- f) garantiscono il miglior rapporto costi-benefici e la maggiore congruità degli investimenti rispetto agli obiettivi del progetto.

Art. 21.

1. Ai progetti previsti dai precedenti articoli 17, 18, 19 e 20 si applicano le procedure di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 11 del 1988, così come modificato dall'articolo 16 della presente legge.

Art. 22.

1. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui agli articoli 17 e successivi sono determinate le seguenti risorse, già previste dall'articolo 57 della legge regionale 26 aprile 1992, n. 6, come modificato dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 12 marzo 1993 (legge finanziaria 1993):

anno 1993 lire 100.000.000.000;
anno 1994 lire 160.000.000.000;
anno 1995 lire 160.000.000.000.

2. Nell'anno 1993, la parte dello stanziamento di lire 100.000.000.000, iscritto al capitolo 03073, non utilizzata per il finanziamento dei progetti speciali, a termini del citato articolo 27 della legge finanziaria, per lo stesso anno 1993, è trasferita con le stesse modalità di cui al relativo comma 3, al capitolo 01080 istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta e denominato «Fondo per l'attuazione dei progetti orientativi alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi».

3. È abrogato il comma 4 del sopraindicato articolo 27 della legge finanziaria per l'anno 1993, nella tabella F), allegata alla stessa legge finanziaria sono eliminate la colonna 1995 e la nota il calce alla tabella medesima.

Art. 23.

1. Nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1993-1995 sono introdotte le variazioni di cui alla allegata tabella A).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 30 giugno 1993

CABRAS

(Omissis).

93R0668

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1993, n. 28.**Interventi in materia urbanistica.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Sardegna n. 27 del 15 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Sistema informativo per la pianificazione territoriale*

1. La disponibilità contenute nel capitolo 04161/06 possono essere utilizzate anche per la:

- a) predisposizione del materiale cartografico di base per la pianificazione territoriale, anche mediante rilievi aerofotogrammetrici;
- b) predisposizione della cartografia tecnica e tematica di interesse regionale, anche con l'utilizzo di nuove tecnologie e l'aggiornamento della cartografia esistente;
- c) riproduzione della cartografia da fornire agli enti locali, per la redazione degli strumenti urbanistici di competenza comunale.

2. Le relative spese sono valutate in lire 3.000.000.000 per l'anno 1993 e in lire 2.000.000.000 per gli anni 1994-1995.

Art. 2.*Contributi ai Comuni*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni negli anni 1993-1994 contributi per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali in adeguamento ai Piani Territoriali Paesistici nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. La spesa per l'attuazione del presente articolo è determinata in complessive lire 25.000.000.000 in ragione di lire 12.500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 (cap. 04159/05).

Art. 3.*Laboratori per il recupero dei centri storici*

1. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia urbanistica, può attivare convenzioni con le Università della Sardegna e con professionisti ed esperti in materia urbanistica, edilizia e recupero dei centri storici.

2. Gli oneri possono, altresì, ricomprendere quelli relativi alle indagini, censimento e catalogazione dei centri storici, nonché all'acquisizione del materiale di base strumentale alla predisposizione dei progetti di settore e tecnologie d'intervento funzionali al recupero delle strutture edilizie e infrastrutturali dei relativi abitati.

8. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutate in lire 1.000.000.000 per l'anno 1993, in lire 1.500.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 2.000.000.000 per l'anno 1995 (cap. 04159/06).

Art. 4.*Piani di assetto organizzativo dei litorali*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali, finanze ed urbanistica, a ciascuna delle Amministrazioni provinciali della Sardegna, per l'anno 1993, un contributo di lire 500.000.000. Tale contributo è finalizzato all'esplicazione delle funzioni pianificatorie previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 45 del 1989, con particolare riferimento alla predisposizione di strumenti di coordinamento delle previsioni degli enti locali per la pianificazione dell'assetto organizzativo del litorale, ai fini della più ampia e corretta fruibilità dello stesso.

2. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutate in lire 2.000.000.000 per l'anno 1993 (cap. 04159/07).

Art. 5.*Copertura finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 18.500.000.000 per l'anno 1993, in lire 16.000.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 4.000.000.000 per l'anno 1995.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1993-1994-1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 8 luglio 1993

CABRAS

93R0669

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1993, n. 29.

Norme in materia di lavori pubblici e modifiche alle leggi regionali 27 aprile 1984, n. 13; 4 giugno 1988, n. 11; 30 maggio 1989, n. 18; 4 ottobre 1955, n. 16; 7 giugno 1989, n. 29; 13 aprile 1990, n. 6 e 20 aprile 1993, n. 17.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 15 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 13
Nuove norme in materia di Albo regionale
del appaltatori di opere pubbliche*

1. Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, è così modificato:

«2. L'iscrizione nell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, direttamente o in subappalto, è obbligatoria per chiunque sia chiamato ad eseguire lavori, di importo pari o superiore a 150.000.000 di lire ed inferiore alla soglia comunitaria, di competenza della Regione o di altri enti pubblici quando i lavori medesimi siano eseguiti con finanziamenti comunque concessi dall'Amministrazione regionale. Fatta salva l'applicazione della vigente direttiva della Comunità economica europea a favore delle imprese straniere, per la partecipazione agli appalti, nonché per gli affidamenti in subappalto o in cottimo, di lavori pubblici, comunque finanziati, di importo superiore alla soglia comunitaria, l'iscrizione all'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche è equiparata all'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni».

2. Il quinto comma del medesimo articolo 13 è così modificato:

«5. Gli appalti di lavoro di importo inferiore a lire 150.000.000 possono essere aggiudicati o affidati ad imprese non iscritte all'Albo purché in possesso del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con l'indicazione della specializzazione che dovrà essere adeguata ai lavori da appaltare».

3. L'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 - (Condizioni di ammissibilità alle gare d'appalto).

1. Ciascuna impresa non può assumere in appalto, anche per cottimo fiduciario, lavori di importo superiore a quello della categoria in cui è iscritta aumentato di un quinto.

3. È fatto obbligo agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale ed agli altri enti pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 13 di far pervenire entro cinque giorni dalla data di aggiudicazione o di affidamento alla segreteria dell'albo, copia del verbale di aggiudicazione ovvero dell'atto di affidamento».

4. La lettera c) del primo comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 1984 è abrogata.

Art. 2.

Contratti in materia di opere pubbliche

1. Al fine di omogeneizzare l'azione amministrativa nel settore dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale, i contratti di opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono approvati con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici o con deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta del medesimo ai termini dell'articolo 6 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.

2. All'Assessorato dei lavori pubblici compete l'adozione degli atti procedurali preordinati all'approvazione dei contratti di cui al precedente comma.

3. Sono fatte salve le attribuzioni relative all'impegno ed all'ordinazione della spesa di competenza della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali individuate dall'articolo 40 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

4. Le norme di cui ai precedenti commi entrano in vigore successivamente all'approvazione dell'adeguamento delle strutture amministrative dell'Assessorato dei lavori pubblici conseguenti alle modifiche del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 22 ottobre 1986.

5. Gli incarichi di progettazione, studi e consulenze in genere in materia di opere pubbliche, di competenza dell'Amministrazione regionale, sono affidati sulla base di appositi elenchi di professionisti, singoli od organizzati in gruppo, istituiti presso l'Assessorato dei lavori pubblici.

6. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Speciale, una proposta di regolamento con cui vengono stabiliti i criteri e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti nelle liste di cui al precedente comma, i relativi ambiti di specializzazione e le modalità di conferimento degli incarichi professionali.

Art. 3.

Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, per tutti gli appalti di opere pubbliche di importo inferiore alla soglia comunitaria ed eseguiti con finanziamenti concessi dalla Regione, si può procedere con il criterio del pubblico incanto previsto dall'articolo 3 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato — approvata con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 — e con il procedimento e le modalità previsti dall'articolo 1, lett. d), e dall'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 4.

Riutilizzo di somme

1. La Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 24, per le opere pubbliche da eseguirsi in Sardegna, siano esse complete o per lotti finanziati a totale o parziale carico della Regione Sarda, sono tenuti a riutilizzare le somme riferite ai ribassi accertati nell'espletamento delle gare d'appalto, di qualsiasi tipo esse siano, per il completamento funzionale delle stesse opere o per altre diverse.

2. Nella predisposizione e stesura dei nuovi progetti di opere pubbliche di cui sopra a parità di qualità e prezzo, debbono essere indicati e utilizzati materiali prodotti nell'Isola.

3. Ogni altra norma in contrasto con quelle dei precedenti commi si intende abrogata.

4. La presente norma ha effetto per le opere che verranno appaltate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Osservatorio degli appalti

1. In attuazione dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 e dell'articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203, è istituito, presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'Osservatorio regionale degli appalti delle opere pubbliche finalizzato alla raccolta, anche telematica, di dati conoscitivi degli avvisi di gara degli appalti di lavori pubblici gestiti dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da tutti gli altri enti pubblici della Sardegna, nonché alla raccolta dei dati statistici degli esiti e delle forme degli appalti comunque aggiudicati ed affidati anche a trattativa privata.

2. La banca dei dati, di cui al precedente comma, è pubblica ed è accessibile a chiunque ne abbia interesse.

3. Gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al primo comma, oltre che nelle altre forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, devono essere pubblicate, almeno venti giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione di ammissione alla gara, anche mediante contemporaneo inserimento nella banca dati di cui al precedente comma.

4. I dati informativi sul notiziario dell'appalto potranno essere divulgati anche per mezzo di una rete telematica, a cui potranno collegarsi tutti gli enti, associazioni, imprese e professionisti interessati.

5. Con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono dettate le modalità e procedure da seguirsi per la raccolta e diffusione dei dati informativi degli avvisi di gara e dei dati statistici relativi agli esiti degli appalti.

6. Per la gestione dell'Osservatorio degli appalti e della banca dei dati informativi, previsti nel presente articolo, la Regione si potrà avvalere della collaborazione a titolo non oneroso delle associazioni più rappresentative degli imprenditori sardi nel settore delle costruzioni.

7. L'articolo 25 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è abrogato.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quantificati in lire 200.000.000 per l'anno 1993 ed in lire 150.000.000 per l'anno 1994 e seguenti (cap. 08238101).

Art. 6.

Subappalto

1. L'articolo 114 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è abrogato.

Art. 7.

Revisione dell'Albo regionale degli appaltatori, criteri di aggiudicazione e bando tipo

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Speciale, una proposta di regolamento con cui vengono stabiliti i requisiti minimi che le imprese debbono possedere per essere iscritte all'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, e vengono fissati il periodo e i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle iscrizioni già deliberate.

2. Con lo stesso regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di aggiudicazione e affidamento dei lavori pubblici nonché le modalità per la prequalificazione e la scelta dei soggetti da invitare agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 13 del 1984.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, onde garantire omogeneità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono dettate le disposizioni riguardanti i contenuti dei bandi di gara e delle lettere di invito che la Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, applicheranno obbligatoriamente per l'espletamento degli appalti di lavori pubblici ammessi al finanziamento regionale ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 13 del 1984.

Art. 8.

Estensione dello stanziamento

1. Lo stanziamento iscritto al capitolo 08028/00 è utilizzato con le modalità previste dall'articolo 10 della legge di bilancio, oltre che per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 marzo 1983, n. 11 (revisione prezzi), anche per far fronte alla maggiorazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16 Collaudazione di opere regionali

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16 è così sostituito:

«3. L'iscrizione all'Albo speciale regionale dei collaudatori è disposta con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici previo parere di una Commissione così composta:

a) dal coordinatore generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, in qualità di presidente;

b) da un dirigente tecnico dell'Amministrazione provinciale, designato dall'Unione delle Province sarde in qualità di componente;

c) da un ingegnere — iscritto nell'albo professionale da non meno di quindici anni, designato di concerto dall'ordine degli ingegneri delle province della Sardegna in qualità di componente».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1955, sono introdotti i seguenti:

«La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici il quale procede direttamente, qualora gli ordini professionali e l'Unione delle province sarde non abbiano provveduto, a segnalare una terna di nominativi entro trenta giorni dalla richiesta.

Ai membri della Commissione, estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto, per ogni effettiva presenza alle relative riunioni, il trattamento di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27. Compete, inoltre, il trattamento di missione commisurato a quello spettante ai funzionari regionali appartenenti alla nona qualifica funzionale».

3. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 20.000.000 annue (cap. 02102).

Art. 10.

Fondo edilizia abitativa L.R. 30 dicembre 1985, n. 32

1. A valere sugli stanziamenti disponibili sul capitolo 08112 del bilancio pluriennale per gli anni 1993, 1994 e 1995 l'Amministrazione regionale è autorizzata a riproporre, secondo le procedure di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, il programma di intervento previsto dalla stessa legge avvalendosi, per la concessione dei finanziamenti agevolati, di apposito pubblico avviso le cui clausole siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio disponibili per il triennio considerato.

2. Fermi restando i requisiti soggettivi per l'accesso ai mutui agevolati previsti dalla legge regionale n. 32 del 1985 e successive modificazioni i beneficiari dei mutui agevolati concedibili ai sensi del programma previsto dal comma precedente dovranno possedere inoltre i seguenti ulteriori requisiti.

a) residenza in Sardegna da oltre un quinquennio, fatta eccezione per gli emigrati;

b) non essere titolari, essi stessi e i membri del proprio nucleo familiare, così come definito dall'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 29, del diritto di proprietà di usufrutto, di uso e di abitazione, su alloggio adeguato in alcuno dei comuni della Sardegna.

3. Fermi restando i requisiti oggettivi per gli alloggi da acquistare, costruire o recuperare previsti dalla legge regionale n. 32 del 1985 potranno essere ammessi ad agevolazioni gli alloggi acquistati successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

4. L'agevolazione pubblica prevista dalla legge regionale n. 32 del 1985, consiste:

a) nell'abbattimento di n. 9 punti di interesse per 18 semestralità degli interessi bancari per i detentori di un reddito annuo fino a 30 milioni, determinato ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché il tasso a carico del mutuatario non sia inferiore al quattro per cento;

b) nell'abbattimento di n. 6 punti di interesse per 18 semestralità degli interessi bancari per i detentori di un reddito annuo superiore a 30 milioni e fino a 50 milioni, determinato ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché il tasso a carico del mutuatario non sia inferiore al sei per cento;

c) nell'abbattimento di n. 9 punti di interesse per 18 semestralità degli interessi bancari per i detentori di un reddito annuo non superiore a 50 milioni, determinato ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché il tasso a carico del mutuatario non sia inferiore al quattro per cento, per interventi di acquisto e ristrutturazione di abitazioni situate nelle zone classificate «A» dagli strumenti urbanistici comunali.

5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1985 il contributo regionale sugli interessi può essere corrisposto agli Istituti di Credito convenzionati, anziché in forma attualizzata, alle scadenze naturali del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno secondo le procedure vigenti per la liquidazione dei contributi in conto interessi previsti per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

6. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate per il 1993 lire 25.000.000.000, con le leggi finanziarie verranno definiti gli stanziamenti relativi agli anni 1994 e 1995 (cap. 08112).

Art. 11.

Cessione di alloggi a cooperative a proprietà indivisa

1. Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni regionali concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e in godimento ai propri soci possono chiedere alla Regione l'autorizzazione a cedere in proprietà tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto l'assegnazione in uso o in godimento.

2. La Regione concede l'autorizzazione alle condizioni previste dall'articolo 18, commi 2, 3 e 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. L'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 29, e il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, sono abrogati.

Art. 12.*Alloggi ad equo canone*

1. I finanziamenti concessi dall'Amministrazione regionale ai Comuni ed agli Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di alloggi da assegnare ad equo canone ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 e successive modificazioni, si intendono riferiti, per gli interventi non ancora realizzati e per i quali non siano stati stipulati i contratti definitivi di mutuo, all'intero costo sostenuto dagli enti beneficiari degli stessi finanziamenti ed i relativi alloggi sono assegnati agli aventi diritto con le procedure dell'edilizia sovvenzionata di cui alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 e successive modificazioni.

2. Il contributo sugli interessi a favore dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari previsto dal comma 9, articolo 39, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, per il finanziamento dei programmi di edilizia ad equo canone può essere concesso oltretutto per i mutui a tasso fisso anche per quelli a tasso variabile.

Art. 13.*Proroga dei termini*

1. Il termine di due anni, già previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 1990, è prorogato di altri due anni a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

Art. 14.*Viabilità di interesse regionale e sovracomunale*

1. Lo stanziamento complessivamente attribuito al titolo di spese 11.3.05/I del programma di intervento 1988-1990 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è destinato, in deroga a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, alla sola realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale e sovracomunale.

2. Le opere di cui al comma precedente sono dichiarate di interesse regionale ai sensi della lettera c), del primo comma, dell'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

3. È autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 4.000.000.000 al fine di incrementare le disponibilità del titolo di spesa di cui al primo comma (cap. 08042/06); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuito al medesimo titolo di spesa 11.3.05/I.

Art. 15.*Modifica della destinazione d'uso*

1. Su istanza dell'ente interessato e qualora siano venute meno le originarie finalità del finanziamento concesso, l'Assessore regionale dei lavori pubblici, di concerto con quello della Pubblica Istruzione, spettacolo e sport, previa deliberazione della Giunta regionale, potrà autorizzare le modifiche della destinazione d'uso delle opere di edilizia scolastica realizzate ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, ai soli fini di pubblica utilità.

Art. 16.

*Modifica alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17
(Legge finanziaria) -
Programma regionale di opere pubbliche*

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 è sostituito dal seguente:

«4. L'attuazione delle opere è delegata alle Università degli studi, alle province oppure alle comunità montane, agli enti strumentali della Regione, ai consorzi di bonifica ed ai consorzi industriali.»

Art. 17.*Trasferimento di stanziamenti*

1. La procedura prevista dal comma 4, dell'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, si applica anche per consentire il trasferimento degli stanziamenti dal capitolo 08091/01 al capitolo 08091.

Art. 18.*Copertura finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 29.320.000.000 nel 1993 ed in lire 170.000.000 negli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 02102, 08112, 08238/01 e 08242/06 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 8 luglio 1993

CABRAS

93R0670

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1993, n. 30.

Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Sardegna n. 27 del 15 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Musei di interesse locale*

1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, ed all'articolo 86 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 11106).

Art. 2.*Istruzione dei concerti G.P. da Palestrina*

1. Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1974, n. 38, sono aggiunti i seguenti:

«La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore competente in materia di spettacolo e dura in carica per un quinquennio decorrente dalla data di insediamento della commissione medesima.

Ai componenti della commissione è corrisposto il trattamento economico previsto dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27».

Art. 3.*Attività sportiva*

1. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 11124/13 del bilancio della Regione per l'anno 1993 una quota pari a lire 400.000.000 è destinata alla concessione di un contributo alla Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) per lo svolgimento, nel territorio regionale, nel mese di giugno 1993, dei tornei fra le rappresentative delle regioni italiane e delle finali nazionali di calcio dilettanti.

2. Su detta somma sono consentite anticipazioni nella misura e secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.

Art. 4.*Organismi operanti nel settore dello spettacolo*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad organismi pubblici che intendono allestire, o abbiano allestito nel biennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, strutture per l'esercizio teatrale, un contributo in conto capitale sino alla misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, per l'acquisto o la ristrutturazione delle strutture medesime, anche mobili.

2. Detto contributo è concesso agli organismi di cui al precedente comma che abbiano presentato apposita domanda entro il 30 novembre dell'anno precedente e, in prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purché non abbiano beneficiato di analoghe provvidenze statali.

3. La domanda deve essere corredata di una dettagliata relazione, di un preventivo finanziario e del progetto esecutivo per la realizzazione delle strutture.

4. La concessione del contributo è subordinata a che il progetto esecutivo preveda una struttura:

- a) pienamente rispondente alla normativa vigente in materia di esercizio teatrale;
- b) con una capienza minima di 150 posti a sedere;
- c) destinata all'uso teatrale per almeno cinque anni. Nel caso di acquisto di immobili, il vincolo di destinazione all'uso teatrale deve sussistere per almeno quindici anni.

5. I contributi sono liquidati per stati di avanzamento o in unica soluzione, a presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.

6. La spesa per l'attuazione del presente articolo è determinata in lire 800.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 (cap. 1115/03).

Art. 5.*Finanziamenti per progetti speciali di animazione culturale*

1. La Regione finanzia iniziative di animazione culturale a carattere sperimentale proposte, singolarmente o in forma associata, da enti ed associazioni che ne abbiano titolo, che siano rivolte alla realizzazione di momenti di diffusione culturale di rilevante importanza dal punto di vista dell'aggregazione giovanile.

2. Saranno privilegiati progetti mirati a:

- a) realizzazione di centri di animazione culturale con finalità di aggregazione e formazione dei giovani che intendono avvicinarsi alla produzione e alla ricerca nella musica, nel teatro e nelle arti visive;
- b) realizzazione di attività, anche interdisciplinari, di diffusione della cultura sul territorio, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle realtà associative di base già operanti.

3. I finanziamenti a valere sul capitolo 11099 del bilancio regionale possono coprire l'intero costo del progetto.

4. L'affinità dovrà effettuarsi entro i dodici mesi successivi alla data di approvazione del progetto.

5. La Regione potrà concedere, dietro presentazione di garanzia fidejussoria, un'anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento.

6. La liquidazione dei contributi avverrà dietro presentazione di rendiconto analitico di spesa indicante le entrate e le spese sostenute. Il contributo non potrà eccedere il pareggio di bilancio.

7. Saranno ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) affitto locali per l'attività;
- b) retribuzione e rimborsi per spese per il personale (docenti, animatori, tecnici e operatori);
- c) spese pubblicitarie, tipografiche e di realizzazione di materiale didattico e informativo;
- d) noleggio attrezzature;
- e) SIAE e diritti vari.

8. Le spese generali dell'organismo beneficiario, la progettazione e il coordinamento culturale del progetto sono riconosciute forfettariamente nella misura del 10 per cento del costo complessivo dell'attività.

9. L'assegnazione dei fondi disponibili avverrà mediante la selezione di progetti più significativi e rilevanti sotto i seguenti profili:

- a) dimensione dell'intervento;
- b) capacità tecniche e culturali;
- c) rilevanza e presenza sul territorio dell'organismo proponente.

Art. 6.*Contributo alla Facoltà di lettere e filosofia dell'università degli studi di Sassari*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1993 un contributo straordinario di lire 500.000.000 alla Facoltà di lettere e filosofia dell'università degli studi di Sassari in ragione di lire 100.000.000 per conseguire il finanziamento di contratti per insegnamenti universitari non ricoperti dal Ministero competente e lire 400.000.000 per consentire l'avvio del corso di diploma in beni culturali ed ambientali (cap. 11076).

Art. 7.*Contributo all'Istituto nazionale biostrutture e biosistemi*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale biostrutture e biosistemi un contributo straordinario per il 1993 di 200.000.000 per concorrere all'istituzione, all'impianto e all'avvio di un laboratorio in Sardegna (cap. 11089/05).

Art. 8.*Contributo regionale agli ERSU*

1. Il contributo della Regione agli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) è determinato per l'anno 1993 in lire 25.978.000.000, per l'anno 1994 in lire 27.325.000.000 e per l'anno 1995 in lire 27.512.000.000 (cap. 11078/01).

Art. 9.*Copertura finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 7.969.000.000 per l'anno finanziario 1993, in lire 6.553.000.000 per l'anno 1994, in lire 6.592.000.000 per l'anno 1995.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e sui capitoli corrispondenti ai capitoli 11078/01 e 1115/03 dei bilanci per gli anni 1994 e 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 8 luglio 1993

CABRAS

93R0671

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1993, n. 31.

Norme sulla sostituzione del Presidente della Giunta regionale, sulla copertura assicurativa a favore degli Assessori regionali e sugli adempimenti conseguenti allo scioglimento degli organismi comprensoriali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 28 del 24 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali) è sostituito dal seguente:

«3. Il Presidente della Giunta regionale designa un Assessore quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale ed al Rappresentante del Governo.».

Art. 2.

Copertura assicurativa degli Assessori regionali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere per la copertura assicurativa contro i rischi di infortunio derivanti dall'esercizio dell'ufficio di Assessore regionale, in misura non superiore a dieci volte il trattamento economico e l'indennità lorda spettante agli Assessori regionali ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, e successive modificazioni, ragguagliati ad un anno.

Art. 3.

Liquidazione degli organismi comprensoriali

1. Il comma 9 della legge regionale 1º giugno 1993, n. 25, è sostituito dai seguenti:

«9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale i Presidenti dei disciolti organismi comprensoriali sono nominati liquidatori dei rapporti di gestione esistenti in capo agli organismi medesimi. Il relativo compenso è pari a quello percepito dagli stessi in qualità di Presidenti del Compensorio.

9-bis. Gli uffici già esistenti presso ciascun organismo soppresso continuano a funzionare come uffici per la definizione liquidatoria.

9-ter. L'Amministrazione regionale succede nei rapporti non suscettibili di liquidazione entro il termine stabilito e nei beni.

9-quater. Le procedure liquidatorie devono essere concluse entro 180 giorni dalla nomina del liquidatore.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 365.000.000 per l'anno 1993, in lire 380.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 30.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-95 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

Capitolo 02001/03

(Nuova istituzione) 1.1.1.0.1.01.01(01.03)

Spese per l'assicurazione contro i rischi di infortunio derivanti dall'esercizio dell'ufficio di Assessore regionale (art. 2 della presente legge):

1993 lire 15.000.000;

1994 lire 30.000.000;

1995 lire 30.000.000.

Capitolo 04017/01

(Nuova istituzione) - 1.1.1.4.1.1.11.33 (01.06)

Spese per la definizione liquidatoria degli organismi comprensoriali (articolo 3 della presente legge):

1993 lire 350.000.000;

1994 lire 530.000.000;

1995 lire — — —

In diminuzione

Capitolo 03016 - (FNOL parte corrente)

1993 lire 365.000.000;

1994 lire 380.000.000;

1995 lire 30.000.000,

mediante riduzione della voce 10 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1993.

3. Le spese recate dalla presente legge gravano, quanto a lire 350.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994, sul capitolo 04017/01 e, quanto a lire 15.000.000 per l'anno 1993 e lire 30.000.000 per ciascuno degli anni successivi sul capitolo 02001/03 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 5.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 22 luglio 1993

CABRAS

93R0672

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1993, n.32.

Piano regionale dei trasporti e pianificazione del trasporto di interesse regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 31 del 17 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, la Regione adotta il Piano regionale dei trasporti come strumento fondamentale della politica regionale nel settore dei trasporti, in armonia con gli indirizzi di politica nazionale e in stretta integrazione con gli obiettivi della programmazione e lo sviluppo del territorio.

2. La Regione determina i propri interventi e coordina quelli degli enti locali e di ogni altro soggetto, pubblico e privato, operante nel settore del trasporto pubblico, in sede di piano regionale dei trasporti.

Art. 2.

Piano nazionale dei trasporti

1. La Regione, ai sensi della legislazione statale, concorre organicamente alla elaborazione del piano nazionale dei trasporti approntando il sistema di diretta competenza regionale e, in armonia con le linee e le procedure indicate dal piano generale dei trasporti, anche progetti di rilevanza nazionale e internazionale, di competenza degli organi centrali dello Stato.

Art. 3.

Piano regionale dei trasporti

1. Il Piano regionale dei trasporti ha validità triennale ed è preordinato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) definire il piano progettuale del corridoio plurimodale sardo- continentale;
- b) assicurare un sistema coordinato e integrato di mobilità che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio regionale;
- c) favorire e promuovere l'integrazione del trasporto di persone e di merci tra servizi e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- d) migliorare la viabilità regionale.

Art. 4.

Approvazione del Piano dei trasporti

1. Il Piano regionale dei trasporti è approvato dal Consiglio regionale della Sardegna previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti di concerto con l'Assessore regionale della programmazione.

2. Il Piano è di norma aggiornato a metà triennio, in relazione alle finalità generali e agli obiettivi specifici della programmazione regionale, all'evoluzione del sistema dei trasporti e agli eventuali aggiornamenti del piano generale dei trasporti.

3. Gli aggiornamenti del Piano regionale dei trasporti sono approvati con la procedura di cui al primo comma.

Art. 5.

Bacini di traffico

1. Il sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità, si attua entro unità territoriali denominate bacini di traffico.

2. Sono individuati i seguenti bacini di traffico:

- bacino n. 1: sistema urbano del Sulcis-Iglesiente;
- bacino n. 2: sistema metropolitano di Cagliari;
- bacino n. 3: sistema urbano di Oristano;
- bacino n. 4: sistema urbano dell'Ogliastra;
- bacino n. 5: sistema urbano di Nuoro;
- bacino n. 6: sistema urbano di Sassari;
- bacino n. 7: sistema urbano della Gallura.

3. Gli ambiti territoriali di competenza dei bacini di traffico sono definiti con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 600.000.000 per l'anno 1993.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul citato capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1993. Alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge finanziaria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 4 agosto 1993

CABRAS

93R0673

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1993, n. 33.

Risanamento del disavanzo di esercizio dell'Azienda regionale sarda trasporti per gli anni dal 1982 al 1986.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 32 del 26 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ripiano dei disavanzi di esercizio per gli anni dal 1982 al 1986

1. Al fine di ripianare i disavanzi di esercizio non coperti dai contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e l'articolo 1, legge regionale attuativa 27 agosto 1982, n. 16, e dalle provvidenze previste dal decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in favore dell'Azienda regionale sarda trasporti, pari al 20 per cento dei deficit accertati e certificati per gli anni dal 1982 al 1986.

Art. 2.

Contributo straordinario

1. Il contributo straordinario di complessive lire 1.949.000.000 sarà erogato con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti, sulla base delle certificazioni previste nel decreto del Ministero del tesoro del 9 febbraio 1987.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 agosto 1993

SANNA

93R0674

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1993, n. 34.**Personale addetto alla divulgazione agricola.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Sardegna n. 32 del 26 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. Per garantire lo svolgimento di un efficace servizio di divulgazione agricola sul proprio territorio, in attuazione del Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, e successive modifiche ed integrazioni, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, la Regione utilizza mediante assunzione nei ruoli del personale dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) i divulgatori che abbiano superato i corsi organizzati dal Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) Sicilia-Sardegna, istituito ai sensi della legge regionale 12 novembre 1982, n. 42 (Costituzione del Consorzio interregionale tra le regioni Sicilia e Sardegna per la formazione dei divulgatori agricoli).

2. L'assunzione dei divulgatori agricoli nei ruoli del personale dell'ERSAT è disposta nella sesta qualifica funzionale per i divulgatori specializzati e polivalenti e nella settima qualifica funzionale per il personale direttivo della divulgazione ed è riservata a quanti, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, siano stati ammessi ai corsi a seguito di pubblico concorso, bandito dal CIFDA Sicilia-Sardegna, ed abbiano superato le prove finali di idoneità.

Art. 2.**Assunzione ed utilizzazione dei divulgatori agricoli**

1. Le assunzioni dei divulgatori agricoli previste dalla presente legge riguardano 165 unità complessive, di cui 100 per la sesta qualifica funzionale e 65 per la settima qualifica funzionale.

2. L'articolazione funzionale ed il dislocamento sul territorio dei tecnici saranno definiti, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (CEE) n. 270/79, dall'apposito Piano regionale per la divulgazione agricola predisposto dall'Assessore competente in materia di agricoltura ed approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

3. Il personale di cui alla presente legge sarà utilizzato esclusivamente per attività di divulgazione e promozione dello sviluppo agricolo.

4. I corsi per la formazione dei divulgatori agricoli presso il CIFDA e le relative prove finali hanno valore di corso-concorso per l'assunzione alle dipendenze dell'ERSAT limitatamente a coloro i quali siano stati ammessi al corso per essere impiegati in Sardegna.

5. Il CIFDA emana i bandi per l'ammissione ai singoli corsi-concorsi. I bandi determinano il numero dei posti disponibili, nei limiti di cui al comma 1, i titoli valutabili e le prove per l'ammissione ai corsi, nonché i programmi e le prove finali dei corsi stessi. I bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'Assessore dell'agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale, al termine dei corsi-concorsi autorizza l'ERSAT a provvedere all'assunzione degli idonei, ai sensi e per gli effetti della presente legge, nel rispetto delle graduatorie finali dei corsi stessi.

6. L'inquadramento nei ruoli dell'ERSAT è disposto nei limiti della attuale dotazione organica dell'ente. L'ERSAT adegua i contingenti numerici dei profili professionali della sesta e settima qualifica dei propri ruoli organici, attraverso la trasformazione in posti dell'area della sperimentazione e dell'assistenza tecnica dei posti vacanti dell'area dei servizi generali, amministrativi, contabili e culturali.

Art. 3.**Norma transitoria**

1. I divulgatori agricoli che hanno già conseguito l'idoneità dei corsi del CIFDA Sicilia-Sardegna, sede di Cagliari, il cui svolgimento è stato regolato secondo le norme del Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i divulgatori specializzati, destinati alla Sardegna, che hanno conseguito o conseguiranno l'idoneità nei corsi-concorsi svolti, con le stesse modalità, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2052/88 (obiettivo 1-misura 1), dal FORMEZ, su delega del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono assunti alle dipendenze dell'ERSAT secondo quanto previsto dalla presente legge, nel rispetto del contingente numerico assegnato alla Regione Sardegna di cui al comma 1 dell'articolo 2, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima, ovvero entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria finale.

Art. 4.**Norma finanziaria**

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 688.000.000 per l'anno 1993, in lire 3.296.000 per l'anno 1994 ed in lire 8.666.000.000 dall'anno 1995.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-95 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 06281 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 agosto 1993

SANNA

93R0675

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 35.

Convalidazione del D.P.G.R. n. 177/92 relativo al prelevamento della somma di lire 1.200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Cap. 05063/01 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Spese per lo smaltimento di sostanze antiparassitarie non più utilizzabili stoccate in un capannone del Comune di Paulilatino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 35
del 15 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il D.P.G.R. 22 giugno 1992, n. 177, concernente il prelevamento della somma di lire 1.200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Capitolo 03010

- dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, a favore del Capitolo 05063/01 concernente «Spese per lo smaltimento di sostanze antiparassitarie non più utilizzabili ai sensi delle vigenti disposizioni» dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 10 settembre 1993

CABRAS

93R0760

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 36.

Convalidazione del D.P.G.R. del 1° luglio 1992, n. 180, relativo al prelevamento della somma di lire 650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Cap. 02095 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione - Spese per formazione tecnico-professionale presso la Scuola Forestale dello Stato degli idonei al concorso per sottufficiali forestali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 35 del 15 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il D.P.G.R. 1° luglio 1992, n. 180, concernente il prelevamento della somma di lire 650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, a favore del Capitolo 02095 recante «Spese per la partecipazione del personale del corpo forestale e di vigilanza ambientale a corsi di specializzazione istituiti dall'Amministrazione statale o da Università degli Studi» dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 10 settembre 1993

CABRAS

93R0761

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 37.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale del 1° dicembre 1992, n. 313, relativo al prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Cap. 11125 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - Piani territoriali paesistici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 35 del 15 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il D.P.G.R. 1° dicembre 1992, n. 313, concernente il prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, a favore del Capitolo 11125 concernente «Spese per la redazione ed adozione dei piani territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 6, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, legge 8 agosto 1985, n. 431, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e art. 88, L.R. 28 aprile 1992, n. 6)» dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 10 settembre 1993

CABRAS

93R0762

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 38.

Istituzione di una Commissione speciale per una indagine conoscitiva sulla consistenza e sulla gestione del patrimonio minerario della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 35 del 15 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento interno, è costituita una Commissione speciale del Consiglio Regionale col compito di svolgere una indagine conoscitiva sulla consistenza e sulla gestione del patrimonio minerario della Sardegna.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da Consiglieri regionali, nominati dal Presidente del Consiglio regionale secondo le modalità dell'articolo 52 del regolamento interno.

3. La Commissione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vicepresidente.

Art. 2.

1. La Commissione speciale deve presentare al Consiglio, entro quattro mesi dalla sua costituzione, una relazione sulla consistenza e sulla gestione del patrimonio minerario della Sardegna e del patrimonio già dismesso da attività mineraria, con particolare riguardo al rispetto delle prerogative che derivano alla Regione dalla piena applicazione dell'articolo 14 dello Statuto, dalle disposizioni di polizia mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni e della legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, e successive modificazioni.

2. Nella relazione la Commissione speciale deve formulare proposte per una piena tutela ai fini produttivi del patrimonio minerario per salvaguardare innanzitutto le finalità sociali e pubbliche del patrimonio minerario dismesso.

Art. 3.

1. La Commissione speciale nello svolgimento della propria attività procede a forme di consultazione dei poteri locali, delle organizzazioni sociali e culturali, dei concessionari dei permessi di ricerca e di coltivazione mineraria e di cava.

2. La Commissione speciale richiede, tramite il Presidente del Consiglio, alla Giunta regionale di fornire, tramite le strutture d'ufficio e operative della Regione medesima, tutti i dati e gli elementi conoscitivi ritenuti utili ai fini dell'indagine e della conseguente proposta di utilizzo sociale e produttivo del patrimonio minerario e del patrimonio dismesso da attività mineraria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 10 settembre 1993

CABRAS

93R0763

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1993, n. 15.

Iniziativa della Regione per favorire il coordinamento degli orari in applicazione del comma 3, dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto
n. 53 del 25 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La regione Veneto, per assicurare il massimo di fruibilità dei servizi pubblici e privati da parte dei cittadini, promuove una nuova disciplina degli orari dei servizi stessi che tenga conto sia dei limiti imposti ai singoli dall'attività lavorativa, sia delle aspettative di miglioramento della qualità della vita.

2. A tal fine, la Regione stabilisce i criteri per il coordinamento, l'armonizzazione e la verifica degli orari da parte dei comuni singoli o associati dei servizi pubblici e privati, ai sensi dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne favorisce l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

Art. 2.

Compiti della Regione

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale:

a) adotta le misure organizzative idonee a favorire, per i servizi di sua competenza, il coordinamento degli orari in ambito regionale;
b) promuove apposite conferenze, cui partecipano i prefetti delle province del Veneto, il commissario di Governo, i rappresentanti delle delegazioni regionali dell'Anci, dell'Upi e dell'Uncem, il presidente della commissione regionale per le pari opportunità o un suo delegato, i rappresentanti regionali delle categorie economiche, degli ordini professionali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La giunta regionale svolge attività di documentazione, di analisi, di informazione e di orientamento per l'attuazione della presente legge. A tal fine acquisisce presso gli enti locali, le associazioni di categoria e gli ordini professionali ogni utile elemento. La giunta regionale presenta altresì al consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 3.

Criteri per l'articolazione degli orari e concessione di contributi

1. La Regione concede contributi ai comuni singoli o associati che assumono idonee iniziative volte al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle pubbliche amministrazioni secondo i seguenti criteri:

a) gli orari degli uffici, dei servizi e delle attività che svolgono servizio di sportello al pubblico non devono coincidere, per almeno due giorni alla settimana, con gli orari della maggioranza delle attività lavorative e non essere distribuiti, tutti i giorni, nella stessa fascia oraria;
b) gli orari dei servizi alla persona devono:

1) tenere conto degli orari della maggioranza delle attività lavorative, per essere usufruibili tanto da chi svolge quanto da chi non svolge attività lavorativa;

2) non essere inferiori alla media della durata degli orari di lavoro, fatta salva la possibilità di una loro articolazione compatibile con l'impegno lavorativo nelle attività prevalenti del territorio;

c) gli orari dei servizi privati commerciali, turistici, ricreativi e professionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54, lettera d) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, devono essere coordinati, sentite le organizzazioni di categoria e sindacali, al fine di essere più facilmente accessibili. In particolare gli orari delle attività commerciali devono essere regolati in modo da non far coincidere, attraverso idonee forme di turnazione, i tempi di apertura, chiusura e turno di riposo di tutti gli esercizi che svolgono uno stesso tipo di attività;

d) per i servizi pubblici devono essere definite modalità organizzative atte a facilitare la loro utilizzazione ed a semplificare le modalità di accesso, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) i servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati tenendo conto delle effettive esigenze di mobilità urbana degli utenti e creando forme di trasporto che siano in grado di fronteggiare specifiche necessità e, in particolare, la mobilità dei portatori di handicap, il trasporto di persone anziane, gli spostamenti di urgenza, la mobilità di persone con bambini, nonché la mobilità nelle ore notturne;

f) gli orari delle biblioteche, dei musei e degli altri centri culturali devono essere organizzati in modo da consentire la più ampia fruizione sociale, ricorrendo anche ad apposite convenzioni con cooperative e associazioni operanti nel settore;

g) gli orari dei luoghi di ricreazione e svago devono tener conto delle esigenze della popolazione occupata e delle particolari esigenze di fruizione da parte dei disabili e degli anziani.

2. Sono ammissibili ai contributi di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura massima del 40% delle spese sostenute:

a) le attività di ricerca sulla organizzazione dei «tempi» nel territorio comunale o intercomunale, finalizzate al coordinamento degli orari;

b) le iniziative volte alla diffusione di informazioni al pubblico sugli orari e sull'organizzazione dei servizi pubblici e privati.

Art. 4.

Domande di contributo

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 3, i comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, devono presentare domanda diretta al presidente della giunta regionale, corredata da:

a) lo studio di fattibilità per il coordinamento degli orari approvato dal comune;

b) il programma delle iniziative tra quelle previste all'art. 3 e i relativi tempi di attuazione;

c) il preventivo delle spese.

Art. 5.

Concessione e revoca di contributi

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 4, delibera la concessione dei contributi.

2. Nella fascia dei comuni è data priorità alle domande riguardanti iniziative intercomunali volte al coordinamento degli orari.

3. I contributi sono erogati, in via anticipata, nella misura del 50% sulla spesa ammessa e, a saldo, sulla base della rendicontazione della spesa sostenuta.

4. I comuni sono tenuti a presentare, con scadenza annuale, una relazione sugli interventi effettuati.

5. I contributi concessi in base alla presente legge sono revocati qualora le iniziative per le quali sono stati concessi non siano realizzate entro un anno dalla data di concessione degli stessi.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Per il triennio 1993/1995 le disposizioni della presente legge si applicano limitatamente ai comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore ai 35 mila abitanti.

2. Entro il 31 marzo 1996, la giunta regionale presenta una relazione al consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge riferita al triennio.

3. Per l'anno 1993, le domande di contributo devono essere presentate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1993, la spesa di lire 250 milioni. Ad essa si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo 84000 «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti per le spese correnti» dello stato di previsione del bilancio 1993 e l'istituzione del capitolo n. 3482 denominato «Contributi ai comuni singoli o associati per la realizzazione e il coordinamento dei piani regolatori degli orari», con lo stanziamento di lire 250 milioni in termini di competenza e di cassa. Agli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 giugno 1993

PUPILLO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1993, n. 16.

Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 53 del 25 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in armonia con l'art. 4 dello statuto e in attuazione degli obiettivi del programma regionale di sviluppo, con la presente legge promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.

2. Ai fini della presente legge l'area del Veneto orientale comprende i comuni di: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglieto Veneto, Torre di Mosto.

3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione degli enti locali, tesi a conseguire un opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi.

Art. 2.

Progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale

1. La giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1, predispone un progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale, da approvarsi a norma dell'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40.

2. Il progetto di cui al comma 1 è approvato previa consultazione della conferenza permanente dei sindaci di cui al comma 4 dell'art. 6.

Art. 3.

Interventi per la costituzione di centri servizi alle imprese

1. In relazione alle finalità previste dalla presente legge, la giunta regionale concede contributi in conto capitale ad associazioni imprenditoriali, alla società Veneto Innovazione S.p.A., a consorzi e società consortili, anche a capitale misto, tra imprese per la realizzazione, anche con la collaborazione di università ed enti di ricerca, di centri servizi alle imprese. Tali centri svolgono attività di formazione, ricerca, consulenza e promozione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti ambiti:

- a) sistemi di telecomunicazione;
- b) tutela dell'ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) scambi commerciali con i Paesi dell'Est;
- d) innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto.

2. I contributi sono concessi sulle spese per l'acquisto, la realizzazione e/o ristrutturazione della sede nella misura massima di lire un miliardo nonché sugli oneri per la realizzazione di specifiche iniziative nella misura massima del 25 per cento della spesa ammessa. Ad ogni centro servizi non può comunque essere erogato un contributo complessivo superiore a lire 1,5 miliardi in ciascun triennio.

3. I benefici previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti da norme statali e comunitarie nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammessa.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina le modalità per la presentazione delle domande nonché per l'erogazione dei contributi.

5. La concessione del contributo è disposta dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

6. In sede di prima applicazione della legge, tra le attività di cui al comma 1 è data priorità ai sistemi di telecomunicazione.

Art. 4.

Interventi in materia di promozione economica e dell'occupazione

1. Per le finalità e con le modalità delle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 19 e 8 aprile 1986, n. 16, la giunta regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori contributi a consorzi, cooperative e società consortili con sede legale nella provincia di Venezia per iniziative localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Per l'attuazione di iniziative previste all'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29, localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1, la giunta regionale è autorizzata a disporre ulteriori interventi a favore dei soggetti di cui al medesimo art. 2 aventi sede in provincia di Venezia.

3. Per le finalità e con le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 la giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi per la realizzazione di progetti commerciali realizzati da consorzi di cooperative e associazioni di produttori operanti nel territorio del Veneto orientale.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti vengono estesi ai consorzi, cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, con sede legale nella provincia di Venezia e operanti nel Veneto orientale esclusivamente nel settore del credito turistico.

Art. 5.

Interventi a favore dell'autoparco di Portogruaro

1. Allo scopo di completare le opere necessarie all'avvio dell'autoparco di Portogruaro, ammesso ai benefici già previsti dalla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56, la giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo di lire 300 milioni.

Art. 6.

Decentramento amministrativo

1. Il territorio di cui al comma 2 dell'art. 1 è individuato quale ambito di decentramento di uffici e di servizi regionali.

2. La Regione favorisce, con riferimento all'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'istituzione del circondario del Veneto orientale.

3. La giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere le iniziative opportune e a definire le necessarie intese con la provincia di Venezia e le amministrazioni statali, per il decentramento nel territorio di cui al comma 1, di uffici e servizi di tali amministrazioni.

4. La Regione promuove la costituzione della conferenza permanente dei sindaci fra i comuni dell'area di cui al comma 1.

5. La conferenza ha i seguenti compiti:

a) indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area;
b) parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza regionale di carattere infrastrutturale e di promozione socio-economica nell'area;

c) proposta agli enti competenti in ordine alla programmazione ed attuazione di piani di intervento infrastrutturale e di promozione economico-sociale;

d) proposta in ordine all'istituzione di uffici decentrati dello Stato, della regione, della provincia di Venezia, nonché di altri enti pubblici anche economici.

6. Il parere di cui alla lettera b) del comma 5 è reso dalla conferenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Regione, in difetto il parere medesimo si intende positivo.

7. La giunta regionale è autorizzata ad intervenire anche finanziariamente per la costituzione ed individuazione della sede delle strutture di decentramento.

Art. 7.

Programma degli interventi

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle disponibilità del bilancio regionale, stabilisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio stesso, l'ammontare delle somme da destinare agli interventi previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 e dall'art. 6, comma 7.

2. In sede di prima applicazione il riparto è deliberato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 5.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1993 si fa fronte mediante:

a) utilizzo della somma di lire 4 miliardi, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della vigente legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 della partita n. 17 del fondo globale spese d'investimento - capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992;

b) utilizzo della somma di lire un miliardo, per competenza e per cassa, iscritta nella partita n. 9 del medesimo capitolo 80230 fondo globale spese d'investimento del bilancio per l'anno 1993;

c) utilizzo dell'importo di lire 200 milioni, per competenza e per cassa iscritto al capitolo 3424 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993 è istituito il capitolo 20006 «Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale» con lo stanziamento di lire 5.200 milioni per competenza e per cassa. La copertura dello stanziamento di cassa per l'importo di lire 4.000 milioni è assicurata mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento di cassa iscritto al capitolo 80030 «Fondo di riserva di cassa» del medesimo stato di previsione del bilancio per l'anno 1993.

3. Per gli esercizi successivi al 1993 lo stanziamento del capitolo 20006 denominato «Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale», verrà determinato ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 giugno 1993

PUPILLO

93R0828

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1993, n. 17.

Sub-delega alle province delle funzioni amministrative delegate alla Regione in materia di controllo dei prezzi e modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 «Interventi in materia di tutela dei consumatori».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 53 del 25 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

SUB-DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PREZZI.

Art. 1.

Sub-delega allè province

1. Le funzioni amministrative in materia di controllo dei prezzi delegate alla Regione dalla lettera c), comma 1 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono subdelegate alle province nei modi e nelle forme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

Comitato provinciale prezzi

1. Presso ciascuna provincia, è istituito il comitato provinciale prezzi composto da:

- a) il presidente della provincia o un assessore provinciale delegato, che lo presiede;
- b) il sindaco di uno dei comuni della provincia designato dall'Anci-Veneto;
- c) l'intendente di finanza;
- d) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;
- e) il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio, dell'artigianato;
- f) il dirigente dell'ufficio del genio civile;
- g) il direttore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- h) il dirigente del dipartimento per il commercio e i mercati della Regione;
- i) un componente scelto dal consiglio provinciale da una rosa di candidati designati, uno per ciascuno dalle categorie degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti, della cooperazione;
- l) un rappresentante dei consumatori;
- m) un componente scelto dal consiglio provinciale da una rosa di candidati designati, uno per ciascuno, dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative.

2. Il comitato determina prezzi e tariffe di beni o servizi indicati da norme statali o regionali o da disposizioni di organi a ciò preposti.

3. Nell'esercizio delle funzioni subdelegate, l'amministrazione provinciale impartisce al comitato provinciale prezzi le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento della giunta regionale nonché le istruzioni e direttive statali comunicate tramite il presidente della giunta regionale.

4. L'amministrazione provinciale assicura che il comitato, in collaborazione con l'osservatorio regionale prezzi e consumi, rediga annualmente una relazione sull'andamento dei prezzi amministrati e concordati nonché sulle esigenze e sui problemi manifestatisi nell'esercizio delle funzioni subdelegate, da trasmettere alla giunta regionale.

5. I provvedimenti assunti dal comitato sono definitivi e di essi viene inviata copia al commissario del governo ed al presidente della giunta regionale e al Bollettino ufficiale della Regione per la pubblicazione; hanno efficacia dal giorno della pubblicazione, salve le diverse decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.

Art. 3.

Commissione consultiva provinciale prezzi

1. Il comitato provinciale prezzi si avvale della commissione consultiva provinciale prezzi, istituita presso la camera di commercio di ogni provincia, composta da:

- a) il presidente della camera di commercio o suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante dell'Anci Veneto scelto tra i sindaci di uno dei comuni della provincia;
- c) un funzionario dell'intendenza di finanza;
- d) un funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- e) un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro;
- f) un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- g) un funzionario del dipartimento per il commercio e i mercati della Regione;
- h) un funzionario dell'amministrazione provinciale;
- i) un rappresentante del Cispel-Veneto;
- l) un componente scelto dal consiglio provinciale da una rosa di candidati designati, uno per ciascuno, dalle categorie degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti, della cooperazione;
- m) un rappresentante dei consumatori;
- n) un componente scelto dal consiglio provinciale da una rosa di candidati designati, uno per ciascuno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative;
- o) un rappresentante dell'ufficio provinciale del genio civile.

2. La commissione esprime pareri obbligatori su tutti i provvedimenti ed iniziative in materia di controllo dei prezzi in ambito provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; inoltre svolge, su richiesta del comitato, compiti di indagine, di istruzione e di proposta ai fini dell'adozione delle deliberazioni del comitato stesso.

Art. 4.

Procedure di funzionamento

1. Il comitato e la commissione, nominati con decreto del presidente della giunta provinciale, durano in carica cinque anni.

2. Le riunioni della commissione e del comitato in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e in seconda convocazione con almeno un terzo. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della commissione e del comitato almeno otto giorni prima di ciascuna seduta.

4. La decadenza da componente della commissione e del comitato viene dichiarata con provvedimento della giunta provinciale nelle seguenti ipotesi:

- a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
- b) in caso di revoca da parte degli organismi o enti che hanno preceduto alla designazione;
- c) su richiesta degli organismi ed enti rispettivamente designati, previsti dal presente articolo.

5. Ogni componente che faccia parte rispettivamente della commissione e del comitato in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un ente pubblico può essere sostituito con delega da un membro dello stesso ufficio o ente.

6. Per ogni componente del comitato e della commissione diverso da quelli di cui al comma 5 è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

7. Le funzioni di segretario del comitato e della commissione sono svolte da un funzionario dell'amministrazione provinciale.

8. Ai componenti della commissione e del comitato spetta un gettone di presenza determinato ai sensi delle leggi regionali 6 agosto 1987, n. 38 e 10 giugno 1991, n. 12.

Art. 5.

Competenze regionali

1. La giunta regionale:

a) esercita ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, poteri di iniziativa e vigilanza in ordine alle funzioni subdelegate alle province;

b) emana direttive per la puntuale applicazione degli accordi stipulati a livello regionale con le associazioni di categoria interessate, delle determinazioni e delle direttive impartite dal Consiglio dei Ministri, dal Cipe e dal Cip;

c) verifica che venga predisposta la relazione annuale di cui al comma 4 dell'art. 2;

d) propone al Cipe l'eventuale controllo dei prezzi su alcuni beni o servizi.

2. In caso di accertato inadempimento, o inosservanza delle direttive statali e regionali da parte dell'amministrazione provinciale, il presidente della giunta regionale invita a provvedere entro sessanta giorni, decorsi i quali, adotta in via sostitutiva i singoli atti.

3. Nelle ipotesi di grave inadempimento, o di persistente inerzia o inosservanza di direttive statali o regionali da parte delle amministrazioni provinciali, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, la revoca della subdelega.

Art. 6.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 56.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i presidenti delle province devono procedere alla nomina del comitato e della commissione di cui agli artt. 2 e 3.

2. I comitati provinciali prezzi e le commissioni consultive provinciali prezzi attualmente in carica, continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi organi di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 4100 «Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993.

Capo II

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1985, N. 3 «INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI».

Art. 9.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 e successive modificazioni

1. L'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 19 è così sostituito:

«Art. 5. Osservatorio dei prezzi e dei consumi. — L'osservatorio dei prezzi e dei consumi istituito presso la giunta regionale svolge i seguenti compiti:

a) condurre indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei consumi con particolare riferimento a quelli alimentari;

b) formulare previsioni su probabili sviluppi dei consumi anche ai fini del controllo dei dati sul fabbisogno alimentare di cui al decimo comma - lett. a), dell'art. 77 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

c) effettuare prove comparate sugli standards qualitativi e su prezzi avvalendosi anche degli enti locali, territoriali e non territoriali, che dispongono di idonee strutture tecnico-scientifiche, i cui risultati sono portati a conoscenza dei consumatori;

d) esaminare l'andamento dei prezzi in materia dei prodotti a prezzi liberi, sorvegliati e disciplinati.

I programmi dell'attività dell'osservatorio sono discussi con la consulta di cui all'art. 3.

Per realizzare quanto previsto dal presente articolo, la giunta regionale può disporre l'effettuazione di studi, indagini rilevazioni, ricerche e verifiche.

La giunta regionale può a tal fine dare incarico a istituti universitari e loro strutture organizzative interne individuate, ai sensi del loro ordinamento, a istituti o enti di studio e di ricerca, pubblici o privati, a enti locali, a società ed esperti dotati delle necessarie qualificazioni tecnico-scientifiche.

Per il funzionamento dell'osservatorio la giunta regionale si avvale della collaborazione delle province, dei comuni, delle unità locali socio sanitarie, e delle camere di commercio secondo le rispettive competenze».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 giugno 1993

PUPILLO

93R0829

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1993, n. 18.

Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 53 del 25 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La regione del Veneto, al fine di incentivare e sostenere lo sviluppo economico e sociale delle attività artigiane, favorisce la realizzazione degli interventi rivolti:

a) al completamento, all'ampliamento, alla realizzazione di nuove aree e di infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane;

b) all'acquisto ed al recupero di immobili dismessi da riutilizzare nelle attività artigiane;

c) all'acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 la Regione concede contributi in conto capitale con le modalità e le procedure disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

Interventi per la sistemazione di aree e infrastrutture artigianali

1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) sono concessi a titolo di concorso nella spesa per l'acquisto dei terreni compresi nel perimetro di uno strumento urbanistico attuativo vigente e per le opere di urbanizzazione primaria previste dal medesimo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile e non possono comunque superare l'importo derivante dal contributo di lire 6 mila per ogni metro quadrato di superficie territoriale interessata, con un limite massimo di lire 400 milioni.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, ricadenti nel territorio di comuni montani, individuati dalla legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, il contributo è concesso nella misura del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel limite del contributo di lire 12 mila per ogni metro quadrato di superficie territoriale interessata, con un limite massimo di lire 400 milioni.

4. Qualora gli interventi riguardino la localizzazione di infrastrutture per le imprese artigiane di autotrasporto, i contributi di cui al comma 1, concorrono, per la parte ad essa relativa, anche nella spesa per la realizzazione di impianti e manufatti indispensabili per l'uso comune degli stessi. Tali contributi sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, e non possono comunque superare l'importo di lire 8 mila per ogni metro quadrato di superficie interessata, con un limite massimo di lire 400 milioni ad intervento.

5. I contributi per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) che riguardino, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente:

a) impianti comuni di pre-trattamento e/o trattamento finale delle acque reflue derivanti da attività artigianali o da attività comunque inserite nell'area attrezzata;

b) impianti comuni di stoccaggio provvisorio e/o di trattamento di rifiuti speciali anche tossici o nocivi;

c) impianti comuni di stoccaggio e/o trattamento finalizzati alla commercializzazione o al riutilizzo di materie prime secondarie;

d) impianti comuni finalizzati al risparmio energetico con priorità ai progetti di recupero e/o di utilizzo di fonti energetiche alternative e/o rinnovabili; sono concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non possono superare la somma di lire 250 milioni ad intervento.

6. I comuni che ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono accordi di programma finalizzati alla realizzazione di interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), beneficiano di un contributo aggiuntivo di lire 4 mila per ogni metro quadrato di superficie interessata con un limite massimo di lire 600 milioni.

7. Qualora gli accordi di programma riguardino la realizzazione di infrastrutture di cui al comma 5 l'importo massimo di lire 250 milioni va moltiplicato per ogni comune che partecipa all'intervento.

8. Nel caso in cui gli interventi siano localizzati in zone che prevedono anche insediamenti di diverso tipo, il contributo è determinato limitatamente alla superficie destinata agli interventi per le attività artigiane.

Art. 3.

Interventi nei centri storici e relativi a immobili dismessi

1. I contributi regionali previsti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1 sono concessi per l'acquisto e/o il recupero di immobili situati nei centri storici, come individuati nello strumento urbanistico generale vigente, a norma della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80.

2. La spesa per l'acquisto degli immobili di cui al comma 1 è ritenuta ammissibile qualora l'acquisto sia avvenuto entro un anno dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di concessione di contributo regionale di cui alla presente legge.

3. I contributi regionali previsti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 sono concessi per il recupero di fabbricati dismessi e loro pertinenze.

4. Sono considerati immobili dismessi quelli che, inizialmente destinati ad una attività economica, risultino, sulla base di attestazione del sindaco del comune in cui si trova l'immobile, non più utilizzati da almeno un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda.

5. Il contributo regionale è concesso nel limite massimo del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque non può superare l'importo di lire 50 milioni.

6. Il limite di cui al comma 5 è elevato a lire 70 milioni per ogni singolo intervento qualora si tratti di acquisto o recupero da parte di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, finalizzato all'insediamento di almeno cinque imprese artigiane in un unico complesso immobiliare.

7. Gli immobili acquistati o recuperati non possono essere alienati né concessi in godimento a terzi prima di cinque anni dall'acquisto o dall'ultimazione dei lavori, salvo casi di provata necessità e previa autorizzazione dell'amministrazione regionale.

Art. 4.

Priorità

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), i contributi sono concessi nell'ordine successivo e fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie alle seguenti iniziative:

a) completamento di piani urbanistici attuativi già approvati e parzialmente realizzati;

b) attuazione di servizi alle imprese artigiane;

c) localizzazione di infrastrutture di autotrasporto;

d) ampliamento di piani urbanistici attuativi già approvati e del tutto realizzati;

e) realizzazione di nuove aree.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), è accordata la priorità alle iniziative che consentono il recupero funzionale di immobili dismessi, aventi caratteristiche di archeologia industriale, ubicati all'interno di aree urbane.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) i contributi vengono concessi sulla base delle domande presentate in proporzione alle risorse disponibili.

Art. 5.

*Soggetti beneficiari
e domande di concessione del contributo*

1. I contributi previsti per gli interventi di cui all'art. 2 possono essere concessi a comuni, loro consorzi, loro associazioni e unioni, alle comunità montane nonché a consorzi e società consortili costituite ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Tali contributi devono essere scomputati dal prezzo di cessione delle aree alle imprese artigiane assegnatarie dei singoli lotti, ovvero ripartito per millesimi di superficie. I contributi previsti per gli interventi di cui all'art. 3 possono essere concessi a imprese artigiane, a consorzi e società consortili costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della giunta regionale.

3. Le domande per gli interventi di cui all'art. 2 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) documentazione comprovante la vigenza dello strumento urbanistico attuativo;

b) planimetria generale dell'intervento, ovvero progetto degli impianti tecnici.

4. Le domande per gli interventi di cui all'art. 3, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del sindaco di conformità urbanistico-edilizia nel caso di acquisto e concessione edilizia o autorizzazione edilizia, nel caso di recupero;

- b) dichiarazione del sindaco attestante che l'immobile risulta dismesso per le iniziative previste al comma 3 del medesimo articolo;
- c) progetto di realizzazione e preventivo di spesa, con indicazione degli immobili e delle imprese artigiane che andranno ad insediarsi, nel caso di consorzi e società consortili;
- d) contratto preliminare o titolo di proprietà dell'immobile.

Art. 6.

Procedura per la concessione dei benefici

1. La giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, sulla base delle disponibilità previste nel bilancio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, stabilisce l'ammontare delle somme a disposizione per ciascuno degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e i criteri sulle eventuali variazioni allo scopo di utilizzare tutte le risorse disponibili.

2. Scaduto il termine di presentazione delle domande, la giunta regionale effettua opportune variazioni nella ripartizione delle somme disponibili per ciascun intervento programmato, allo scopo di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

3. Sulla base della determinazione di cui al comma 1 la giunta regionale approva le iniziative ammissibili nei singoli settori di intervento tenuto conto delle priorità di cui all'art. 4.

4. La giunta regionale revoca il contributo concesso in caso di mancata attuazione o di modificazione senza preventiva autorizzazione dell'iniziativa finanziata.

Art. 7.

Erogazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), sono erogati con decreto del dirigente generale del dipartimento per l'artigianato per stati di avanzamento dei lavori, nel limite del 50 per cento delle spese sostenute sino alla concorrenza del 90 per cento del contributo concesso. La residua quota del 10 per cento deve essere erogata previo accertamento della regolare esecuzione di tutte le opere previste, ovvero collaudo delle stesse.

2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), sono erogati ai soggetti individuati al comma 1 dell'art. 5 con decreto del dirigente generale del dipartimento per l'artigianato, in unica soluzione nel caso di iniziative riguardanti il solo acquisto dell'immobile e per stati di avanzamento nel caso di lavori in corso di esecuzione o da effettuare.

Art. 8.

Cumulabilità dei contributi

1. Qualora la stessa iniziativa benefici di più contributi in conto capitale da parte dello Stato o di altri enti pubblici, il contributo regionale può essere concesso purché la somma dei contributi non superi i limiti percentuali e assoluti stabiliti dalla presente legge.

2. Qualora la stessa iniziativa benefici anche di un contributo in conto capitale da parte della Comunità europea il contributo regionale può essere concesso purché la somma dei contributi non superi il limite di spesa riconosciuto per l'intervento.

3. Sono cumulabili con i contributi regionali in conto capitale della presente legge anche i contributi in conto interessi derivanti dall'applicazione di altra normativa regionale o statale.

Art. 9.

Abrogazione

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 24 novembre 1981, n. 63;
- b) l'art. 1 della legge regionale 5 luglio 1984, n. 33;
- c) la legge regionale 24 novembre 1987, n. 56;
- d) la legge regionale 28 giugno 1988, n. 34;
- e) la legge regionale 2 agosto 1988, n. 36;
- f) l'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 43;
- g) l'art. 9 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32.

2. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle medesime leggi.

3. A partire dall'esercizio 1994 gli impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali 24 novembre 1981, n. 63, 24 novembre 1987, n. 56, 28 giugno 1988, n. 34 e 2 agosto 1988, n. 36, per i quali non sia ancora intervenuta la relativa liquidazione e l'erogazione, sono trasferiti al capitolo 21018 di nuova istituzione.

Art. 10.

Norme finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a determinare le somme disponibili per ciascuno degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Per il 1993 le domande di cui agli artt. 2 e 3 devono essere presentate entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1. Le domande presentate ai sensi delle leggi regionali 24 novembre 1981, n. 63, 28 giugno 1988, n. 34 e 2 agosto 1988, n. 36 conservano efficacia purché riconosciute compatibili con la presente legge.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 9.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

- a) utilizzo, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, dell'importo di L. 3.500.000.000 iscritto nella partita n. 4 del fondo globale spese di investimento del bilancio 1992;
- b) mediante utilizzo degli importi di L. 2.000.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1993 al 1995, iscritti nella partita n. 5 del medesimo fondo globale del bilancio 1993 e pluriennale 1993-1995.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 e pluriennale 1993-1995 è istituito il capitolo 21018 denominato «Interventi regionali per lo sviluppo di insediamenti artigiani» con lo stanziamento di lire 5.500.000.000 per l'anno 1993 e lire 2.000.000.000 per gli anni 1994 e 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 giugno 1993

PUPILLO

93R0830

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTI S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Masetti Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietraro

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Allieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCIO
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macelli, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFY & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerùti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 0 3 0 9 4 *

L. 2.600